

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 2
da comma 1 a comma 30**

VOLUME 4

8 dicembre 2012

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2-bis. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive integrazioni. >>

Sen. Anna Bonfrisco



2.1.


AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2-bis. All'art. 5, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014" >>

Sen. Anna Bonfrisco


L.L.


A.S. 3533

Emendamento

Art. 2

Al comma 3, dopo le parole: "il certificato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396" aggiungere le seguenti: "e delle schede di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285".

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,
TOMASELLI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

GIARETTA, CASSON, DONAGGIO, STRADIOTTO, TREU

Guarotta

2.4


A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e alla prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

GIARETTA, CASSON, DONAGGIO, STRADIOTTO, TREU



AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

VIESPOLI

Viespoli

2.6.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis . E' prorogato l'art. 13 bis della Legge 222/2007 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il biennio 2012 e 2013 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe.

Villari, Saia, Fleres

Villari, Saia, Fleres

2.7.

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4 bis. Una quota delle risorse previste al comma 4 per l’anno 2013 è destinata, in via prioritaria, a consentire il completamento del nodo ferroviario di Torino e incrementarne la capacità complessiva, al fine di conseguire una più elevata integrazione intramodale e intermodale per il corridoio Torino-Lione.”.

Montani
Boldi
Garavaglia
Vaccari



L. 8.

Emendamento all'Atto Senato n. 3584

Articolo 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è soppresso».

GRILLO


2.9

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

All'art. 2, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 9 l'ultimo periodo è soppresso.*



Sen. Latronico
Latronico

L. 10

Motivazione

La soppressione dell'ultimo periodo del comma 9 è volta a superare la configurazione di ANAS come organo in house dell'Amministrazione operata dalla norma in questione. Ciò in quanto tale inquadramento risulta fonte di notevoli problematiche gestionali, oltre che non in linea con il processo di forte apertura al mercato attuato dalle attuali Autorità di Governo.

Articolo 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";
- al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013".

GRILLO



L. 11

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

" 5- bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";*
- *al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013".*

Sen. Latronico



2.12.19

Motivazione

L'emendamento in questione è volto a posticipare al 30 giugno 2013 il termine per la predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra ANAS ed il MIT (originariamente fissato al 31.12.2011) e al 30 marzo 2013 (anziché al 1.1.2012) il termine per l'approvazione con Decreto Interministeriale del nuovo Statuto di ANAS.

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

“5-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione. »

5-ter. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis la società ANAS Spa provvede a carico del proprio bilancio e delle risorse di cui al comma 5.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari




Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.”

PICCHETTO FRATTINI



2.14.

Relazione illustrativa

La stipula dei nuovi contratti di servizio per il settore del servizio universale nel trasporto per ferrovia è avviata alla fase conclusiva.

Con deliberazione del CIPE n. 122 del 17 dicembre 2009 è stato definito ed approvato il contratto di servizio pubblico per il periodo 2009-2014, successivamente sottoscritto ed attualmente in attesa della prescritta registrazione da parte della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il settore merci, è in corso la procedura per la definizione del relativo contratto di servizio.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto nelle Regioni a statuto speciale le cui competenze, in attesa della definitiva assegnazione delle risorse spettanti, non sono ancora state effettivamente trasferite alle rispettive amministrazioni (Sardegna, Sicilia, Val d'Aosta, Servizi Interregionali Nord-Est), la stipula del relativo contratto di servizio pubblico si rende necessaria per regolare il periodo transitorio.

Nelle more del completamento dell'iter descritto, nell'anno in corso Trenitalia ha continuato a fornire i servizi di interesse collettivo previsti per il 2012 nei contratti stessi, senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Appare pertanto indispensabile prevedere l'autorizzazione al versamento a Trenitalia delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato e destinate al finanziamento dei servizi in questione, anche per consentire alla Società di provvedere al pagamento dei fornitori e delle spettanze al personale dipendente limitando il ricorso a forme di finanziamento oneroso.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 3584


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.”

AGOSTINI, FILIPPI Marco




DDL 3584

Articolo 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del DPCM 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274/2003 e 3316/2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, per evitare un eccessivo incremento delle tariffe di pedaggio a parziale copertura del maggior costo previsto, che graverebbe in modo ingiusto e iniquo sui territori già penalizzati dal sisma, il termine di scadenza della concessione è prorogato per un periodo tale da consentire il riequilibrio del piano economico finanziario.»

GERMONTANI, BALDASSARRI, DE ANGELIS



A.S. 3584


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. E' revocato il finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n° 76/2001, assegnato alla "Tramvia su gomma" nel Comune di L'Aquila, per la quota parte non ancora trasferita, alla data della presente legge, all'Ente locale beneficiario dei contributi. Le risorse ancora disponibili assegnate con la Deliberazione CIPE di cui al comma precedente possono essere utilizzate dall'Ente locale beneficiario del contributo per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.

MERCATALI, PEGORER



EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 6, inserire i seguente

"6-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti-Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolve dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del Comune di Venezia".

Sen. Anna Bonfrisco

2.18

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.19

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri

Lettieri



2.20
10

A.S.3584 Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Milana

L. 21/10

A.S.3584



Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013."

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: "250 milioni" con le parole: "192 milioni"

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.23

Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. . Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013.”,


conseguentemente al comma 12, sostituire le parole:

“250 milioni”

Con le parole:

“192 milioni”

Sen. Luigi D'Ambrosio


L. D'Ambrosio

L. 24

A.S.3584 Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. . Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013.”,

conseguentemente al comma 12, sostituire le parole:

“250 milioni”

Con le parole:

“192 milioni”

2.25¹⁵

Sen. Milana

A.S.3584
Emendamento



Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. . Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013.”,

*Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: “250 milioni” con le seguenti:
“192 milioni”*

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015. "

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.27

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”,

conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015.”.

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri



Lettieri



2.28

A.S.3584 Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”,

conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015.”.

Sen. Milana



2.29/10

A.S.3584
Emendamento



Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”,

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015.”.

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Sopprimere il comma 8.

FILIPPI Marco, MERCATALI, PINOTTI

Filippi

2.31

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Al fine di realizzare interventi destinati alla mitigazione degli effetti conseguenti l'entrata in esercizio del sistema MoSe alle bocche del porto di Venezia, è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015."

FILIPPI Marco, MERCATALI, PINOTTI

Filippi

L. 32

EMENDAMENTO ALL'AS 3584


Art. 2

Al comma 8 dopo le parole: "Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia" inserire le seguenti: "e per le altre esigenze indifferibili ed urgenti del porto di Venezia"

Sen Cagnin

Vaccari

Garavaglia

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sen Cagnin, the middle one for Vaccari, and the bottom one for Garavaglia. The signatures are fluid and cursive.

2.33

EMENDAMENTO

AS 3584


LEGGE DI STABILITA'

Articolo 2

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. La facoltà di riscossione cumulativa della tassa automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ora riservata ai veicoli in leasing, è estesa alle imprese di autotrasporto per conto terzi proprietarie di almeno 100 automezzi."

Sen. Lenna



2.36

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Autorità portuale di Trieste, adotta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del punto franco di Trieste, in attuazione del trattato del 10 febbraio 1947, Allegato VII, reso esecutivo con il decreto legge del CpS n. 1430 del 28 novembre 1947 e successive modificazioni e dell'articolo 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

FILIPPI Marco, GRILLO

Filippi

2.35

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 11, sostituire le parole: << 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015>> con le seguenti: << 35 milioni di euro per l'anno 2013, di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 505 milioni di euro per l'anno 2015>>

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<<11-bis. E' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 50 milioni nell'anno 2015, in favore degli Interporti la cui infrastrutturazione è stata garantita dalle risorse previste dalla Legge n. 240 del 1990 e dall'articolo 38 della Legge n. 166 del 2002, al fine di consentire il completamento degli interventi già approvati entro il 31 ottobre 2010 o completati entro la stessa data e finanziariamente ancora non supportati.>>

STRADIOTTO



2.36

ARTICOLO 2

Al comma 11, le parole: "di 530 milioni di euro per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029".

Conseguentemente:

Alla tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013:

2014:

2015: - 150.000

full (GRILLO)

2.37

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2


Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) suggerire al di fuori dei centri abitati, in previsione di eccezionali manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative"

11-ter. Le disposizioni in materia di utilizzo obbligatorio ed esclusivo di pneumatici invernali disposte dall'ente proprietario della strada in previsione di eccezionali manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, in contrasto con quanto previsto al comma 11-bis, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ZANDA, AGOSTINI, FILIPPI Marco



AS 3584

Emendamento

Art. 2


Dopo il coma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

RANUCCI



A.S. 3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dal comitato direttivo di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, la citata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., è autorizzata ad assumere fino a 60 unità di personale, avviando le procedure concorsuali volte al reclutamento di tali risorse previo espletamento, per 20 di esse, delle relative procedure di mobilità.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI



EMENDAMENTO

Art. 2


Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Per lo sviluppo delle strutture logistiche ed il rilancio dell'intermodalità sul territorio nazionale sono destinate le seguenti risorse:

- a) euro 5 milioni, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli interporti di Catania Bicocca e di Termini Imerese, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani p.A., organismo di diritto pubblico;
- b) euro 6 milioni, per estendere alle strutture logistiche intermodali di ex II livello, gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 27 dicembre 2006, n.296, al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e al decreto ministeriale 14 dicembre 2007, n. 207;
- c) euro 7 milioni per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti.

Per far fronte agli oneri di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, provvede a revocare i finanziamenti a suo tempo concessi, impegnati e non utilizzati, relativi a convenzioni e ad accordi procedurali scaduti, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, attualmente perenti, per un importo pari a 18 milioni di euro. Le relative risorse, disimpegnate, ritornano nel bilancio dello Stato e vengono contestualmente destinate agli interventi di cui ai punti a), b), c) del presente comma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire il piano di riparto delle somme rese disponibili, insieme col piano degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, e altresì a stipulare con la Società degli Interporti Siciliani apposita convenzione disciplinante tempistiche e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto a). "

Sen. Anna Bonfrisco



Sen. Mauro Agostini



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2



Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per lo sviluppo delle strutture logistiche ed il rilancio dell'intermodalità sul territorio nazionale sono destinate le seguenti risorse:

- a) euro 5 milioni, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli interporti di Catania Bicocca e di Termini Imerese. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani p.A., organismo di diritto pubblico;
- b) euro 6 milioni, per estendere alle strutture logistiche intermodali di ex II livello, gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 27 dicembre 2006, n.296, al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e al decreto ministeriale 14 dicembre 2007, n. 207;
- c) euro 6,5 milioni per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante la revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641 – per un importo pari ad almeno 17,5 milioni di euro e a definire il piano di riparto delle somme rese disponibili, insieme col piano degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede infine a stipulare con la Società degli Interporti Siciliani apposita convenzione disciplinante tempistiche e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto a).

MERCATALI



Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma.



In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Infine, considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

11-ter. In considerazione di quanto disposto al comma 1, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale. Le risorse indicate al presente comma sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) – installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale – allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 700.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 11-quinquies.

11-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma da 11-bis a 11-quater si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante la revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per un importo non inferiore a 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 2 e 3."

MERCATALI



Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

<< 11-bis. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Infine, considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

11-ter. In considerazione di quanto disposto al comma 1, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale. Le risorse indicate al presente comma sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) – installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale – allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 600.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 4.

11-quinqüies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, a revocare i finanziamenti a suo tempo concessi e non utilizzati - a valere sulle risorse, non perenti, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, per un importo pari a 3,1 milioni di euro. Le somme disimpegnate vengono destinate contestualmente per far fronte agli oneri di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. >>

Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Mauro Agostini

2.44

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per il finanziamento di progetti, attività e lavori del collegamento autostradale Pedemontana piemontese è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente

Al comma 12, dopo le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare" inserire le seguenti: "alle finalità di cui al comma 11-bis e".

Montani

Garavaglia

Vaccari

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is 'Meh', the middle is 'Gar', and the bottom is 'Vaccari'.

2.45

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11-bis. Per la realizzazione dell’asse autostradale “Pedemontana Piemontese” è assegnato alla regione Piemonte, per l’anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.”

Conseguentemente,

alla tabella B, voce “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 80.000

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Maria LEDDI

Sen. Lorenzo PICCIONI

Sen. Valter ZANETTA

Sen. Franca BIONDELLI



2.46

RELAZIONE

La proposta emendativa è volta a destinare un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese" con copertura mediante variazione in tab. B, voce "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

L'opera, inserita nell'Intesa Generale Quadro, si inserisce nel quadro complessivo del sistema infrastrutturale piemontese, stradale e ferroviario, di cui è parte essenziale e integrante.

La realizzazione della Pedemontana Piemontese risulta tassello fondamentale per il completamento della più ampia maglia infrastrutturale piemontese, anche alla luce della recente approvazione da parte del CIPE del collegamento della linea Torino-Ceres con il passante ferroviario, opera propedeutica alla Torino-Lione.

Lo spostamento temporaneo delle risorse non incide nel biennio 2013-2014 e non impatta sul cronoprogramma di realizzazione della Torino-Lione.

Il piano economico finanziario dell'opera consente di avvalersi delle leve fiscali previste dall'articolo 18 per le grandi opere.

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per la realizzazione in *project financing* dell'infrastruttura strategica "sistema delle tangenziali venete e strada mediana di collegamento" è riconosciuto un concorso alle spese da parte dello Stato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente

Al comma 12, dopo le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare" inserire le seguenti: "alle finalità di cui al comma 11-bis e".

Sen. Garavglia

Sen. Vaccari



2.47

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

~~Sopprimere il comma 12~~


Conseguentemente, al comma 35 del medesimo articolo 2, sostituire la parola: "40" con la seguente: "340"

Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of the four senators listed on the left. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized and overlapping.

2.48

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Sostituire il comma 12 con il seguente:

“12. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 250 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.49

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2013.

12-bis. Al riparto delle risorse di cui al comma 12, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013.

MERCATALI

Mercatali

2.50

A.S. 3584


EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Al comma 12, sostituire le parole: "da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa" con le seguenti: "da destinare all'attuazione degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010"

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is written above the signature of Sen. Vaccari.

2.51

ARTICOLO 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 12-bis e del relativo trattamento dei dati.


12-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-bis, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173 in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

12-quinqies. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 12-bis, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 12-quater disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli

scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 12-bis, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12-sexies. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-quater, continua ad applicarsi la normativa vigente.

12-septies. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

 (GRILLO)

2.52

ARTICOLO 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. Per il rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

12-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 12-bis, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall’autorità portuale ai sensi del comma 12-bis.

12-quater. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Conf. a Secur (DE JEMA)

2.53

1/3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme costituiscono uno sviluppo della misura di cui al decreto-legge, 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, al comma 7-duodecies, ha previsto una fase sperimentale per gli anni 2010 e 2011 (successivamente prorogata fino al 2012) nella quale, le Autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione - che può arrivare sino all'azzeramento - , una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate, conseguito attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.

La previsione della possibilità di riduzione delle tasse portuali, per effetto del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con legge 24.02.2012, n. 14, concernente la proroga di termini legislativi in scadenza, è stata poi prorogata all'intero anno 2012.

Considerato che, anche in presenza del perdurare del periodo di crisi e delle difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria, l'andamento dei traffici ha registrato un moderato aumento, anche in conseguenza del fatto che le Autorità Portuali dei porti di *transshipment* hanno goduto della facoltà di applicare, negli anni 2010, 2011 e 2012, il meccanismo sperimentale di flessibilità impositiva di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, la norma proposta prevede la stabilizzazione di tale meccanismo di flessibilità impositiva.

Alla copertura dell'intervento si provvede, pertanto, in via esclusiva, mediante risorse proprie delle autorità portuali, con il ricorso al principio generale del pareggio di bilancio che vincola, al pari delle altre amministrazioni statali, le citate autorità.

In particolare, nel rendere vincolante il citato meccanismo di copertura, acquisisce rilevanza l'istituto della revoca del presidente dell'autorità portuale, con conseguente commissariamento, espressamente previsto dalla lettera c) del comma 3, dell'articolo 7 della legge 28.01.1994, n. 84, allorché il conto consuntivo evidenzia un disavanzo.

Le eventuali - ma non certe - minori entrate derivanti dalla diminuzione delle tasse sono compensate da corrispondenti riduzioni di spese correnti, da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo delle autorità portuali. Il comma 3 chiarisce che, dall'applicazione delle disposizioni della norma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2/3

RELAZIONE TECNICA

L'inserimento al comma 12-quater della clausola di invarianza finanziaria garantisce che le disposizioni proposte non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il meccanismo di copertura finanziaria previsto, ricalca quanto già stabilito dai commi 7-undecies, 7-duodecies 7-terdecies, dell'articolo 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 e, come tale, è stato già considerato idoneo dagli organi dell'A.F., nella formulazione originaria della norma ivi introdotta. Pertanto, la proposta di previsione strutturale in luogo di una previsione annuale in tema di flessibilità impositiva – beninteso, su base discrezionale e non obbligatoria per la singola autorità portuale –, non operando un mutamento sostanziale delle modalità tecniche attuative, non genera effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Si ribadisce che, lo stesso comma 7-terdecies, in tema di rituale invarianza finanziaria, già chiariva inequivocabilmente che dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies, nonché dello stesso comma 7-terdecies, non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica esplicitando, pertanto, la neutralità della misura sotto il profilo finanziario della disposizione, profilo che resta pertanto immutato a seguito della nuova norma.

Ulteriore conferma della neutralità dell'originaria previsione normativa è testimoniata dalla proroga della stessa avvenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad opera dell'articolo dall'art. 11, comma 1, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Inoltre, si rileva che la proroga della fase sperimentale, verso la stabilizzazione del meccanismo di flessibilità impositiva, è suscettibile, per converso, di determinare nuove entrate. Tale ipotesi, non appare remota rilevato che talune direttrici di traffico non sono condizionate dall'andamento dei costi portuali ma risultano prevalentemente influenzate dalle caratteristiche infrastrutturali, logistiche e geografiche dei porti. Analoga considerazione è valida nell'ottica della diminuzione dei tributi (fino all'eventuale azzeramento), misura che punta ad un rilancio della competitività dello scalo portuale grazie alla fidelizzazione e/o all'attrazione di nuovi vettori che vengono indotti a scegliere i terminali anche in funzione dei risparmi sui costi complessivi discendenti dallo svolgimento, presso l'uno o l'altro porto, delle operazioni di carico/scarico.

3/3

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

<< 12-bis) Sostituire il comma 28 dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 oppure verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

12-ter) Sostituire il comma 28-bis dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

28-bis. Se il committente non ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, il medesimo committente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

12-quater) Nel comma 28-ter dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134:

a) eliminare il termine "fornitura";

b) il secondo periodo è sostituito con il seguente "sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a duecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163". >>

Sen. Anna Bonfrisco



EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

<< 12-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134. >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.55

Emendamento all'Atto Senato n. 3584

All'articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

12-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 5.500.000 per l'anno 2013».

GRILLO


Grillo
2.56

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché un contingente fino a 28 unità di personale adibito alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale complessivamente trasferito, in servizio alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa. Conseguentemente, l’ammontare corrispondente alla spesa complessiva dell’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali come da bilancio esercizio 2011, nonché l’importo dei costi del contingente di personale aggiuntivo trasferito e delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, sono versati da ANAS all’entrata del bilancio dello Stato pro quota per l’anno 2012 per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dall’anno 2013, alle medesime esigenze, si fa fronte con la quota di ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale, da corrispondere al concedente ai sensi degli atti convenzionali, che deve essere versata all’entrata del bilancio dello Stato, nonché con le maggiori entrate correlate ai canoni spettanti allo Stato di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, la quota dei canoni di cui all’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, versata direttamente ad ANAS dai concessionari autostradali è pari al 38%. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

Con la presente disposizione viene data compiuta realizzazione all'attribuzione al MIT delle competenze individuate dall'art.36 DL n.98 del 2011, in esito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali per effetto dell'art.11, comma 5 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in L. 24/2/2012, n. 14.

La norma per consentire al MIT di disporre delle professionalità occorrenti all'assolvimento dei nuovi compiti assegnati dalle citate disposizioni prevede il trasferimento di un ulteriore contingente di personale che già dispone della necessaria esperienza professionale in quanto svolgeva i compiti ora trasferiti al MIT presso ANAS.

Conseguentemente, si prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero infrastrutture e dei trasporti per il numero delle unità di personale complessivamente trasferite, sia ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in L. 24/2/2012, n. 14, sia ai sensi della presente disposizione normativa.

Si prevede, altresì, l'adozione del dPCM di individuazione delle unità di personale trasferito con definizione delle tabelle di corrispondenza tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri, così come previsto per il personale assegnato alla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36, comma 5, del D.L. 6/7/2011, n. 98.

La disposizione prevede altresì la garanzia al personale complessivamente trasferito al MIT il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'Assicurazione generale obbligatoria, ovvero nelle forme sostitutive o esclusive della predetta Assicurazione.

Sotto il profilo finanziario la disposizione prevede che, al trasferimento delle funzioni di concedente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si farà fronte con 17,3 milioni di Euro, corrispondenti al bilancio IVCA per l'anno 2011, a cui si aggiungono gli oneri relativi al contingente delle ulteriori unità di personale fino ad un massimo di 28 unità, nonché le correlate spese di funzionamento, quantificate in massimo 4,4 milioni di Euro (come da tabella sotto riportata). A detti oneri si fa fronte per l'anno 2012 con il versamento all'entrata da parte di ANAS dell'importo complessivo massimo di 21,7 milioni di euro espresso in dodicesimi.

A decorrere dal 2013, ai predetti oneri, si fa fronte con le maggiori entrate al bilancio dello Stato per versamenti dei canoni di sub concessione, già dovuti al concedente ai sensi delle convenzioni, che ad oggi sono quantificati in 21,7 milioni di euro come da bilancio ANAS 2011. Inoltre, a copertura della spesa complessiva inclusi i costi di funzionamento, viene previsto che la quota versata ad ANAS ai sensi del comma 1020 - destinata dal legislatore prioritariamente all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi - sia ridotta al 38 % rispetto all'attuale 42%, con ciò comportando una maggiorazione della quota versata al bilancio dello Stato, del 4%. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura ai sensi dell'art. 1, comma 1020, L. n. 296/2006 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 537/1993.

TABELLA RELATIVA ALLE SPESE INCREMENTALI STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Spese di consumo

(pubblicazione bandi, stampati, spese postali, cancelleria etc.)

€250.000,00

Spesa per il personale

(salari, stipendi, oneri sociali e previdenziali per personale trasferito da Anas),

€1.400.000,00

Spesa per servizi

(consumi vari, assistenza informatica etc.)

€750.000,00

Spesa godimento beni di terzi

(software, licenze d'uso, noleggio macchinari etc.)

€550.000,00

Oneri diversi di gestione

(oneri procedure di gara etc.)

€600.000,00

Mobili e attrezzi

(macchinari per rilievi ad alto rendimento, per l'attività di monitoraggio della rete,

attrezzi d'ufficio e di laboratorio etc.)

€4.400.000,00

Totale per spese incrementali con nuove funzioni di concedente

€6.000.000,00

A queste si sommano le spese sostenute da ANAS, come da bilancio 2011, pari ad € 17.300.000,00

COMPLESSIVAMENTE per l'attività di concedente

€ 21.700.000,00

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A..

12-ter. La corresponsione delle risorse di cui al comma 12-bis, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.”.

Sen. Valter Zanetta



2.58

Motivazione

Si premette che il 30 luglio u.s. è venuta meno, per tutte le ex società del Gruppo Tirrenia, la validità delle convenzioni prorogate sulla base della legge 163/2010 con conseguente cessazione della corresponsione dei connessi oneri di servizio pubblico da parte dello Stato, di cui all'art.19 *ter* della legge 166/2009. L'emendamento ha la finalità di permettere il completamento della fase di privatizzazione delle società di navigazione che attualmente assicurano il trasporto marittimo regionale nell'ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna. Lo scopo è dunque quello di garantire la corresponsione alle Regioni interessate, in via del tutto transitoria e per un tempo definito, delle quote di sovvenzione necessarie ad assicurare la prosecuzione dei servizi di collegamento marittimo resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A, di proprietà delle regioni Campania, Lazio e Sardegna, nelle more della conclusione del processo di privatizzazione in corso. La mancata conclusione delle procedure di privatizzazione e l'intervenuta cessazione delle sovvenzioni statali determina una situazione contingente di grave criticità per i territori interessati considerato che le compagnie stanno assicurando, di fatto, il servizio di trasporto pubblico senza percepire il corrispettivo per l'assenza di titolo che ne legittimi la corresponsione. Il limite temporale, fissato al 30 giugno 2013, ha pertanto la finalità di assicurare la temporanea riattivazione dell'erogazione delle somme, per il solo tempo strettamente necessario al completamento delle procedure già in essere e subordinatamente alla stipula di nuove convenzioni, da parte delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, volte ad assicurare stabilmente la continuità del servizio di collegamento di trasporto marittimo che si svolgono all'interno delle stesse Regioni. Le somme previste a copertura dell'articolo proposto sono già contemplate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e risultano quantificate, nel dettaglio, mediante il rinvio agli importi di cui commi 16 e 17 dell'articolo 19-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 dalla legge 166/2009. In proposito, i commi 16 e 17 prevedono infatti che "16. *Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:*

- a) *Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;*
- b) *Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895*
- c) *Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;*
- d) *Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;*
- e) *Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.*

17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.

Nella fattispecie, le poste che vengono impiegate:

- si intendono, *pro quota*, a copertura della porzione del corrente anno non coperta a seguito della scadenza delle precedenti convenzioni al 30 luglio u.s. e quelle aggiuntive finalizzate ad assicurare la prosecuzione del servizio fino al giugno del 2013;
- sono esclusivamente quelle relative a Saremar, Laziomar e Caremar considerato che, per le altre società regionali il processo di privatizzazione si è già ultimato.

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al fine di compiutamente assolvere agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015 nei termini stabiliti, la riduzione lineare di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nei confronti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla compensazione degli effetti finanziari, si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nelle missioni di spesa di ciascun Ministero.

12-ter. Al fine delle attività di competenza della società EXPO per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese.”

Sen. Valter Zanetta



2.59

Motivazione

L'articolo reca norme volte a favorire la realizzazione dell'evento Expo 2015.

Comma 12-bis: la disposizione prevede che, stante l'eccezionalità dell'evento Expo 2015 la cui attuazione costituisce impegno internazionale per il nostro Paese e tenuto conto del periodo limitato di tempo di realizzazione delle opere relative, le riduzioni lineari disposte in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del dl 78/2010 non si applichino alle risorse già destinate a legislazione vigente a permettere il rispetto degli impegni internazionali assunti. Alla relativa compensazione si provvede con corrispondente riduzione delle altre spese rimodulabili.

Comma 12-ter: La disposizione è volta ad utilizzare le professionalità esistenti presso la struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 che hanno operato in relazione alla realizzazione delle opere per l'evento sportivo a supporto della società EXPO per le attività che deve svolgere connesse alla realizzazione delle opere riguardanti l'evento del 2015.

Dati i tempi stretti di realizzazione delle opere e l'accavallarsi di numerosi appalti e cantieri in corso, anche correlati alla realizzazione dei Padiglioni, la disposizione è volta ad favorire l'attività di EXPO con costi minimi correlati al rimborso spese della struttura che fornirà il supporto e che presenta esperienza e professionalità adeguate.


Questa norma agevolerebbe l'utilizzo della struttura commissariale esistente e comporterebbe risparmi per EXPO rispetto alle nuove assunzioni o a consulenti esterni.

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sorte a partire dalla data di cui all’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.”

Sen. Valter Zanetta



2.60

Motivazione

Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma le posizioni creditorie e debitorie dal 1° ottobre 2012, data del trasferimento *ex lege* delle funzioni di cui all'art. 36, comma 2, D.L. n. 98/2011 al predetto Ministero, ai fini della certezza dei rapporti giuridici.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la corrispondente dotazione organica tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di trentadue unità.”

Sen. Valter Zanetta



2.61

Motivazione

La proposta emendativa è volta a garantire la sicurezza delle dighe per la salvaguardia delle popolazioni a valle, in considerazione dell'accertata grave carenza di organico tecnico della Struttura specialistica del Ministero addetta alla vigilanza e controllo sulla sicurezza delle dighe. Il Legislatore, con l'art. 55, co. 1-ter del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, ha autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a provvedere "anche in deroga alla normativa vigente" all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale (ingegneri), al fine di svolgere e garantire le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate (impianti idroelettrici). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto, con urgenza, il bando di concorso per l'assunzione dei tecnici sopra indicati ed ha interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica per gli adempimenti di competenza. La Funzione Pubblica, contrariamente a quanto richiesto dal Ministero - ovvero che le 32 unità erano da intendersi aggiuntive alla dotazione organica in quanto aggiuntivo era il prelievo di € 1.514.000,00, ha sostenuto che detta deroga era limitata alla sola possibilità di fare assunzioni ma, comunque, con la disponibilità di corrispondenti posizioni nella pianta organica. A seguito dell'emanazione del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), che ha previsto la riduzione del personale del 10%, l'interpretazione restrittiva del Dipartimento della Funzione Pubblica rende non più effettuabile il concorso in argomento. Non sono, tuttavia, venute meno le esigenze di incolumità pubblica e di approvvigionamento energetico e irriguo che sono alla base della necessità di reclutare tecnici specialistici addetti al controllo. Si aggiunge, inoltre, che la vetustà delle grandi dighe impone sempre di più di operare significative limitazioni degli invasi con conseguenti danni economici per l'idroelettrico e per l'irriguo. Del resto, è impossibile effettuare i peraltro improcrastinabili compiti di verifica e monitoraggio delle dighe disposte dal sopra citato art. 43 della legge 214 del 2011 senza disporre di una struttura tecnica adeguata. Si deve tenere conto, a proposito, che il Ministero delle infrastrutture, in ottemperanza alla disposizione citata, ha già inviato ai concessionari/gestori 525 richieste per l'effettuazione delle indagini ed accertamenti e delle verifiche di rivalutazioni sismica; al medesimo Ministero sono già pervenute 300 verifiche di rivalutazione idraulica, oltre ad ulteriori 140 studi, che dovranno essere esaminati per programmare gli interventi ai fini della sicurezza delle grandi dighe e del recupero delle capacità dell'invaso. Appare di somma urgenza adottare gli interventi normativi che consentano il rapido compimento del concorso sopra indicato e scongiurino la paralisi dell'attività di verifica e programmazione di interventi indefettibili sul sistema italiano delle Dighe.

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. I fondi immobiliari nazionali, comunque costituiti, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono partecipare agli investimenti locali acquisendo partecipazioni senza limitazioni.”

Sen. Valter Zanetta



L. 62

Motivazione

L'art. 11 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008, prevede l'istituzione, all'interno del cosiddetto "Piano casa", di fondi immobiliari nazionali destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa che, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, costituiscono un sistema integrato di fondi nazionali e locali, per l'acquisizione e realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale.

In attuazione del citato articolo 11 è stato emanato il DPCM 16 luglio 2009 recante, in allegato, il Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede, tra i requisiti che devono possedere i regolamenti dei fondi, il limite di investimento, fino a un massimo del 40% del relativo patrimonio, nei fondi e veicoli locali. Tale limite di investimento riguarda il novanta per cento del patrimonio del fondo nazionale.

L'emendamento è volto a dare completa attuazione alla disposizione dell'art. 11 del decreto legge n. 112/2008, eliminando ogni riferimento a limitazioni di partecipazioni in investimenti locali, in quanto tale limitazione del 40% è stata prevista in un momento in cui il reperimento di risorse sul mercato non trovava particolari criticità; nel momento attuale contraddistinto, invece, da un periodo congiunturale caratterizzato da una fase di rallentamento economico e da una forte contrazione delle disponibilità di investimento degli attori locali, in un comparto di per sé poco remunerativo come quello dell' *housing* sociale, tale limitazione sta pregiudicando seriamente l'operatività del fondo nazionale e conseguentemente l'intero sistema integrato dei fondi, impedendo l'avvio di iniziative che, pur valide nel merito, non riescono a reperire il restante capitale di rischio nella misura del restante 60%. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di consentire alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il rimborso agli istituti di credito del debito residuo derivante da mutui contratti alla data del 31 dicembre 2010 dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche assistiti da contributo regionale, si procede a garantire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo di 135 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009".

2.63



Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame prevede, in un periodo di congiuntura economica non favorevole, una misura di accompagnamento verso l'obiettivo dell'equilibrio strutturale di bilancio a medio termine per quegli enti territoriali già sottoposti a piani di stabilizzazione finanziaria, consentendo a questi ultimi di promuovere un'azione di sostegno ai programmi di opere pubbliche messi in atto dai comuni del proprio territorio.

La proposta assegna ai citati enti una dotazione finanziaria di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinata all'attuazione del citato intervento di sostegno, cui si fa fronte mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013. A tal fine le risorse del citato fondo sono coerentemente rideterminate.

ESPOSITO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Esposito".

AS 3584 (DdL di Stabilità 2013)


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, sono autorizzate a rifinalizzare, anche per la copertura di spese correnti, le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sociale (FSC), fatti salvi gli impegni assunti che hanno già prodotto obbligazioni giuridicamente perfette.”

VIESPOLI



A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le risorse regionali provenienti dai Programmi Attuativi Regionali (PAR) e dai Programmi Attuativi Interregionali (PAIN), oggetto dell'assegnazione della delibera CIPE N.8 del 20 gennaio 2012 sono trasferite *direttamente alle contabilità speciali dei Commissari Straordinari Delegati, per la gestione e l'attuazione degli interventi ove finalizzati all'attuazione di interventi già oggetto di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione interessata*

L.65



Sen. Latronico

Latronico

Motivazione

L'obiettivo è quello di dare immediata attuazione ad interventi già dichiarati urgenti e prioritari dal 2006 e non realizzati per le vicende politiche-burocratiche oltre che per la grande difficoltà di accontentare, nella grande limitatezza di risorse, un numero spropositato di richieste.

Oggi si frappono all'attuazione di interventi che ripeto sono stati riconosciuti urgenti e prioritari il grande limitatore di attività che è il "Patto di Stabilità".

Immagina che da giugno di questo anno, data di pubblicazione della delibera CIPE, e siamo a fine 2012, neanche un euro è stato ancora accreditato alla contabilità speciale del Commissario di quelli previsti dalla Delibera CIPE n.8/2012.

La Regione ha già in cassa il primo 20%, ma non può, a causa del patto di stabilità, trasferirli alla contabilità speciale del Commissario.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli importi dei tributi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, così come rivalutati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, sono incrementati di 3 centesimi di euro. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alle esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera al fine del mantenimento e della gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di ricezione degli allarmi, incluso il servizio di radiocomunicazione marittima denominato "sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*), di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 51.”



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Latronico".

L. 66

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di prevedere una copertura finanziaria che supporti le esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera connesse al mantenimento ed alla gestione dei sistemi tecnologici di telecomunicazione e di ricezione degli allarmi incluso il sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare, denominato *Global Maritime Distress and Safety System* - GMDSS. In particolare, tale sistema di radiocomunicazione e ricezione ha lo scopo di contribuire in modo determinante al raggiungimento di standard internazionali adeguati da parte dell'Italia in materia di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana in mare a servizio di tutta l'utenza del mare, quella mercantile professionale, quella peschereccia e quella diportistica, nell'intera area di assegnazione nazionale. Il suddetto sistema infatti assicura la ricezione immediata degli allarmi provenienti dalle unità in navigazione nell'area di responsabilità assegnata all'Italia dalla normativa internazionale, costituendo pertanto diretta attuazione degli specifici obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, conclusa a Londra il 1° Novembre 1974, alla quale l'Italia ha aderito con la legge 23 maggio 1980, n. 313.

Lo scopo della norma è quello di garantire con continuità la necessaria copertura finanziaria degli oneri, oggi a carico integrale del Bilancio dello Stato, ponendoli, seppur in parte, a carico dell'utenza del settore marittimo-portuale, instaurando un collegamento tra fruitori e beneficiari del servizio ed i relativi oneri gestionali, in analogia a quanto già avvenuto nel traffico aereo per i Servizi di Navigazione aerea a partire dal 1 luglio 2012 .

Le risorse finalizzate alle descritte esigenze sono state assicurate inizialmente dal Bilancio dello Stato con la Legge 7 marzo 2001, n. 51, ma la relativa autorizzazione di spesa è stata progressivamente ridotta, divenendo all'attualità del tutto insufficiente a consentire all'Amministrazione di continuare a garantire il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e dai trattati internazionali in materia di sicurezza della navigazione .

RELAZIONE TECNICA

Com'è noto, con il D.P.R. n. 107 del 28 maggio 2009 si è proceduto alla revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi a norma dell'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 16 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127 del 2007.

Dall'analisi degli introiti accertati dall'Agenzia delle Dogane, nell'anno 2011 (come da Pubblicazione della citata Agenzia "*Organizzazione, attività e statistica – Anno 2011*"), la tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dell'art. 2 del DPR 107/2009 (cod tributo 927, Capo LXXXXVIII, Cap.9927, Art.00), ha comportato un introito di Euro 131.695.562,00. La tassa di ancoraggio ex articolo 1 del DPR 107/2009 (cod tributo 928, Capo LXXXXVIII, Cap.9928, Art.00) ha comportato un introito di Euro 72.925.515,00. Pertanto la somma dei tributi introitati ed oggetto dell'intervento normativo è pari ad Euro **204.621.077,00**.

Il fabbisogno, calcolato dall'Amministrazione-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la manutenzione e la gestione dei sistemi tecnologici di telecomunicazione e ricezione degli allarmi incluso il sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*) è pari a circa **6.000.000** di Euro annui.

Nella norma si prevede che gli importi dei tributi di cui agli articoli 1 e 2 del DPR 107/2009, siano aumentati di 3 centesimi di euro per tonnellata di stazza netta (*c.d. carico pagante*), pertanto, anche in base alle previsioni degli andamenti dei traffici, si può prevedere una maggior gettito calcolato in circa **6.138.631,00** di Euro.

La disposizione proposta non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la percentuale prevista per assicurare la copertura finanziaria, agli oneri connessi alle spese per la gestione ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di radiocomunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare, sarà abbondantemente compensata con i maggiori introiti derivanti dalla norma, instaurando, sul piano del riparto dei costi e della compartecipazione, un collegamento tra fruitori e beneficiari del servizio ed i relativi oneri gestionali.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. All’articolo 4, comma 31-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni in legge 2 agosto 2011, n. 130, il secondo periodo è sostituito dai seguenti “Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono versate, a consuntivo, al fondo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni in legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al fine di assicurare il proseguimento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera, è autorizzata, a valere sulle disponibilità di cui al fondo citato al precedente periodo, una spesa annua, a decorrere dal 2013, pari al 90% delle entrate certificate nell’esercizio finanziario precedente, derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, da iscrivere nel fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.””

Sen. Latronico



L. 67

Motivazione

Il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si rende assolutamente necessario alla luce delle criticità finanziarie previste per gli anni 2013 e seguenti, con particolare riguardo ai consumi intermedi, che si sono determinate a seguito dei numerosi tagli operati al bilancio conseguenti alle ultime manovre di contenimento della spesa pubblica. Tale rifinanziamento è finalizzato al mantenimento del livello minimo dei servizi che, altrimenti, non potranno essere garantiti nei prossimi anni.

RELAZIONE TECNICA

L'art. 4, comma 31-bis del decreto-legge 2 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, ha sostituito la tabella D di cui al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533 convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1954 n. 869, maggiorandone gli importi, disponendo che le maggiori entrate siano destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Con il presente emendamento si intende superare la problematica connessa all'esatta quantificazione delle due seguenti aliquote in cui dovrebbe essere suddiviso il gettito complessivo derivante dai tributi speciali in parola:

- a) una aliquota pari agli importi previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge n. 533/1954 convertito, con modificazioni, con legge n. 869/1954;
- b) l'altra corrispondente alla differenza tra la nuova tabella D (allegata al decreto-legge n. 107/2011) e la vecchia tabella D (allegata, invece, al decreto-legge n. 533/1954).

Questo emendamento prevede, invece, che l'intero gettito, dopo essere stato certificato a consuntivo, venga versato all'entrata del fondo fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, con legge 27 dicembre 2004, n. 307. Successivamente, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 90% di tale importo viene destinato ad alimentare il fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, si riporta il gettito medio annuo in euro, relativo al quadriennio 2007 – 2010, suddiviso nelle aliquote a) e b) nella seguente tabella, che risulta essere congruo con la proposta di emendamento in parola. Si omette l'analisi dell'anno 2011 poichè non attendibile a causa dell'intervenuta abrogazione della legge n. 255/1991 da parte dell'articolo 2268, comma 1, punto 883 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha determinato una sospensione delle procedure di riscossione.

Periodo temporale	Importo aliquota a)	Importo aliquota b)
2007 - 2010	41.917	5.612.489

In particolare, a legislazione vigente, all'erario spetterebbe l'aliquota a), corrispondente circa allo 0,7 per cento dell'intero gettito, mentre al Corpo delle Capitanerie di porto l'intera aliquota b), pari al rimanente 99,3 per cento.

Al contrario, anche al fine di assicurare all'entrata dello Stato maggiori introiti, tale emendamento prevede di destinare all'erario una quota molto maggiore rispetto a quanto attualmente previsto, ossia il 10 per cento in luogo del citato 0,7 per cento.

In definitiva, poiché il gettito medio derivante dai tributi speciali ammonta a circa 5,5 milioni di euro annui, la ripartizione delle entrate fra erario e Corpo delle Capitanerie, alla luce del presente emendamento, si può quantificare come di seguito esposto:

Periodo temporale	Importo destinato allo Stato	Importo destinato alle Capitanerie di porto
A decorrere dal 2013	550.000	4.950.000

Verifica congruità finanziaria

L'art. 4, comma 31-bis del decreto-legge 2 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, ha sostituito la tabella D di cui al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1954 n. 869, maggiorandone gli importi e disponendo che le maggiori entrate siano destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Ciò premesso, è necessario suddividere l'importo dei tributi speciali in due diverse aliquote come di seguito indicato:

- a) una aliquota pari agli importi previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge n. 533/1954, citato;
- b) una ulteriore aliquota corrispondente alla differenza tra la nuova tabella D (allegata al decreto-legge n. 107/2011) e la vecchia tabella D (allegata, invece, al decreto-legge n. 533/1954).

In particolare, la parte del gettito derivante dall'aliquota a) continua ad essere destinata all'entrata dello Stato, mentre quella derivante dall'aliquota b) è destinata al fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 27 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, con legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, si riporta nella seguente tabella il gettito medio annuo in euro, relativo al quadriennio 2007 – 2010, suddiviso nelle aliquote a) e b) che risulta essere congruo con la proposta di emendamento in parola. Si omette l'analisi dell'anno 2011 poiché non attendibile a causa dell'intervenuta abrogazione della legge n. 255/1991 da parte dell'articolo 2268, comma 1, punto 883 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha determinato una sospensione delle procedure di riscossione.

Periodo temporale	Importo aliquota a)	Importo aliquota b)
2007 - 2010	41.917	5.612.489

Tutto ciò premesso, attesa la complessità delle procedure di calcolo delle due diverse aliquote, la norma mira ad imputare, con criterio forfetario, lo 0,7 per cento all'entrata dello Stato ed il gettito rimanente al citato fondo di cui al decreto-legge n. 282/2004, per la successiva alimentazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. Al fine di assicurare la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per gli anni dal 2013 al 2016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».”

Sen. Latronico



Motivazione

I collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia, al fine di assicurare la continuità territoriale siciliana, sono stati imposti e finanziati con oneri di servizio pubblico, in conformità al regolamento comunitario n. 1008/2008 ed in attuazione al disposto dell'art. 36 della legge n. 144/99 e alle successive integrazioni (art. 82 legge n. 289/2002, art. 4 comma 206 e 207 della legge 350/2003, art. 1 comma 269 della legge 311/2004) e dell'art. 135 e 136 della legge 23.12.2000, n. 388.

Dal 25 agosto 2009 è entrato in vigore un regime onerato sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa. Tale regime, individuato in sede di Conferenza di servizi tra Stato, Regione, Enti locali e l'ENAC, si è formalmente definito dopo la chiusura della Conferenza medesima il 30 settembre 2008, con l'emanazione di due provvedimenti ministeriali.

Il DM 9 gennaio 2009, n. 2, e il DM 24 giugno 2009, n. 551, hanno, infatti, imposto oneri di servizio pubblico sui voli Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformità al Reg.(CE) n. 1008/2008, che ha abrogato e sostituito, dal 1° novembre 2008, il regolamento comunitario 2408/92.

Considerato che la popolazione di Pantelleria e Lampedusa ha la necessità per motivi sanitari, di studio e burocratici di recarsi a Palermo e a Trapani, nonché necessità commerciali e turistiche, il collegamento con l'aeroporto di Catania rappresenta una valida possibilità per la popolazione delle isole minori di accedere più facilmente ai collegamenti nazionali ed internazionali.

Si rammenta che, per le condizioni atmosferiche avverse - soprattutto nel periodo invernale - nonché per la distanza notevole tra le isole minori e l'isola principale, i collegamenti marittimi non rappresentano una valida alternativa al trasporto aereo e la stessa Commissione europea non ha mai ravvisato alcun elemento ostativo.

La sospensione dei voli onerati, come tra l'altro segnalato in passato dai Prefetti locali e da ultimo dal Prefetto di Trapani con nota n. 27357 del 27 settembre 2012 e dal Prefetto di Agrigento con nota n. 38664 dell'11 ottobre 2012, nonché dagli stessi sindaci di Pantelleria e Lampedusa, potrebbe creare emergenze connesse a problemi di ordine pubblico.

Al fine di consentire la prosecuzione dei servizi ed evitare problemi di ordine pubblico, per la delicatezza della situazione nella quale versano le isole di Pantelleria e Lampedusa, sarebbe opportuno bandire nel più breve tempo possibile una gara per assegnare i collegamenti in questione.

Le compensazioni finanziarie sino ad ora effettuate, in rapporto alle offerte formulate dai vettori che hanno vinto le singole gare, sono state ripartite per un terzo a carico della regione siciliana e per 2 terzi a carico dello Stato, in linea a quanto disposto dalla legge n. 388/2000, fatta eccezione per l'ultima proroga relativa al periodo 6 maggio-27 ottobre 2012, interamente pagata da ENAC, a valere sulle risorse trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In data 3 e 18 luglio 2012 si è tenuta una conferenza di servizi per verificare la possibilità di continuare ad assicurare la continuità territoriale delle due isole minori mediante un assetto che preveda collegamenti minimi con la Sicilia.

Per le caratteristiche di tale servizio, rappresentate dal numero e orario giornaliero dei voli, tariffe, tipologie di aeromobili ecc, la compensazione ammonterebbe a euro 2.469.000,00 per l'anno 2013, euro 4.253.000,00 per ciascuno degli anni 2014 2015 e di euro 1.771.253,00 per l'anno 2016.

Al fine di non creare gravi pregiudizi alle comunità locali, con il presente emendamento si liberano risorse - altrimenti non utilizzabili - per dare parziale copertura finanziaria alla proroga del servizio onerato di continuità territoriale siciliana. La restante quota sarà garantita per un terzo della regione siciliana e per il resto da ulteriori fondi messi allo scopo a disposizione dell'ENAC.

La copertura finanziaria dei predetti oneri è prevista con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste per gli anni 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, vengano destinate al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Si fa presente che per i predetti esercizi finanziari il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quote delle maggiori entrate di cui al precedente periodo.

RELAZIONE TECNICA

Come noto, in armonia con il Regolamento (CE) 1008/2008 ed ai sensi dell'art. 36 della legge n. 144/199, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione siciliana, pone in essere, in linea con le determinazioni di un'apposita conferenza di servizi, il decreto d'imposizione di oneri di servizio pubblico il cui allegato tecnico determina il contenuto del servizio aereo interessato, in termini sia di frequenze dei collegamenti e capacità minime dell'aeromobile, che di costo massimo del trasporto (biglietto aereo).

Il decreto di cui sopra, in ipotesi, può prevedere che, qualora nessun vettore accetti di operare i collegamenti onerati senza compensazione, venga espletata una gara europea il cui bando stabilisce, peraltro, la compensazione massima da corrispondere al vettore eventualmente vincitore della gara stessa.

Nella Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 7 e 18 luglio 2012, per l'imposizione di nuovi oneri di servizio sui collegamenti aerei da e per Lampedusa e Pantelleria, hanno partecipato rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ENAC, della regione siciliana e delle due isole interessate. In tale sede si è provveduto a dimensionare, sulla base dei dati storici, un pacchetto di collegamenti che rappresenti lo stretto necessario per la mobilità dei passeggeri. A tale scopo è stato determinato che la compensazione eventualmente da porre a base di gara dovrà essere pari a 6.380.000,00 euro annui per tre anni ovvero € 19.140.000,00.

Di tale somma 1/3 sarà a carico della regione siciliana e 2/3 a carico dello Stato, ovvero € 12.760.000.

La copertura finanziaria dei predetti oneri è prevista con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché mediante parziale utilizzo nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, della quota delle entrate previste per gli anni 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, vengano destinate al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Si fa presente che per i predetti esercizi finanziari il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quote delle maggiori entrate di cui al precedente periodo.

Le rotte interessate ed il pertinente operativo sono stati articolati come segue.

ROTTA PANTELLERIA- TRAPANI e viceversa

La frequenza minima è la seguente:

2 voli al giorno a/r per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti

ROTTA PANTELLERIA - PALERMO e viceversa

La frequenza minima è la seguente:

1 volo al giorno a/r nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre-31 dicembre

2 volo al giorno a/r nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre

da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti

ROTTA LAMPEDUSA - PALERMO e viceversa

La frequenza minima è la seguente:

1 volo al giorno a/r nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre -31 dicembre da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 120 posti

2 volo al giorno a/r nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 120 posti

3 voli settimanali a/r nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre -31 dicembre da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti

ROTTA LAMPEDUSA – CATANIA e viceversa

La frequenza minima è la seguente:

3 voli settimanali a/r per tutto l'anno

da operarsi con aeromobile con capacità minima:

non inferiore a 66 posti nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre -31 dicembre;

non inferiore a 120 posti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre

A carico dei passeggeri sono previste le seguenti tariffe:

Residenti nell'isola

ROTTA PANTELLERIA- TRAPANI e viceversa – € 20,89

ROTTA PANTELLERIA - PALERMO e viceversa – € 28,85

ROTTA LAMPEDUSA - PALERMO e viceversa – € 35,81

ROTTA LAMPEDUSA - CATANIA e viceversa - € 35,81

Non residente nell'isola

ROTTA PANTELLERIA- TRAPANI e viceversa – € 42,73

ROTTA PANTELLERIA - PALERMO e viceversa – € 56,36

ROTTA LAMPEDUSA - PALERMO e viceversa – € 47,27

ROTTA LAMPEDUSA - CATANIA e viceversa € 60,00

AS 3584 (Disegno di legge Stabilità 2013)



Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di consentire alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il rimborso agli istituti di credito del debito residuo derivante da mutui contratti alla data del 31 dicembre 2010 dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche assistiti da contributo regionale, si procede a garantire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo di 135 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009".

VIESPOLI



AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell’importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell’avviso e non è soggetto a ribasso d’asta.”


Sen. Anna Bonfrisco

L. 70

Disegno di legge n. 3584/S


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013

Emendamento

All'art. 2, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

"12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta."

RANUCCI





A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente: "12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta."

MERCATALI



Disegno di legge n. 3584/S

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013


(legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente ulteriore comma:

"12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

- ***23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".***



GALLO

2.73

Disegno di legge n. 3584/S

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente ulteriore comma:

"12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

- **23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".**

RANUCCI



L. 74 19

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<< 12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale." >>


Sen. Anna Bonfrisco

2.75 10

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente ulteriore comma:

"12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma: "23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI



AS 3584

EMENDAMENTO


Art. 2


Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<< 12-bis. (Requisito della cifra d'affari realizzata)

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando" >>


Sen. Anna Bonfrisco



AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<< 12-bis. (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013. >>


Sen. Anna Bonfrisco

L. 78


ARTICOLO 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. Per il rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

12-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 12-bis, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall’autorità portuale ai sensi del comma 12-bis.

12-quater. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 (GRILLO)
L. 79

EMENDAMENTO

ART. 2



Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, aggiungere il seguente:

“Art. 6-bis Organismo intermedio

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e permettere il pieno utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, nonché dei finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e dei relativi cofinanziamenti nazionali, è attribuita ad una o più società interamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro ..., la funzione di Organismo intermedio, il quale svolge le attività di supporto alle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi da realizzare attraverso le risorse, ovvero al commissario straordinario di cui al articolo 6, comma 6.

2. All'Organismo intermedio sono attribuiti, in tutto o in parte, i compiti di gestione degli interventi di cui al precedente comma e, in particolare:

- a) la definizione degli standard dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6, con specifico riferimento al cronoprogramma ed agli strumenti per la verifica ed il monitoraggio;*
- b) il supporto tecnico ed operativo al Dipartimento per l'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti relativamente a ciascun intervento;*
- c) l'esecuzione di ogni utile attività per l'attuazione dell'intervento e la speditezza dello stesso, in ragione di quanto previsto nei contratti istituzionali di sviluppo, ivi incluse le attività di centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture o servizi, ovvero di concessioni di lavori o servizi, destinati alla stipula, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, o del commissario straordinario, dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'attuazione degli interventi stessi; i rapporti tra le amministrazioni interessate, o il commissario straordinario, e l'Organismo intermedio sono definiti con specifici disciplinari.*

L. 80 %

3. Con riferimento alle funzioni di Organismo intermedio, le società di cui al precedente comma 1 relazionano semestralmente il Ministro delegato ed i Ministri competenti in ragione della tipologia degli interventi, sullo stato dell'attuazione dei singoli interventi.


4. Al fine di dare massima priorità agli interventi urgenti, nonché fare fronte alle criticità, anche potenziali, relative a procedimenti di infrazione comunitaria, l'Organismo intermedio svolge i compiti allo stesso attribuiti innanzitutto con riferimento agli interventi di rilevanza strategica regionale, nei settori ambientali inerenti la riduzione del rischio idrogeologico, la depurazione delle acque e la bonifica dei siti contaminati, oggetto degli Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) o in attuazione diretta, di cui alla Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 8, e alla Deliberazione 30 aprile 2012, n. 60, emanate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ovvero di quelle che verranno emanate in detti settori.

5. L'Organismo intermedio riceve dall'amministrazione responsabile dell'intervento, ovvero dal commissario straordinario di cui al articolo 6, comma 6, un corrispettivo, a valere sui fondi o sulle risorse di cui al precedente comma 1, regolato con specifico disciplinare sottoscritto tra dette parti."»

Sen. GILBERTO PICCHETTO FRATIN



L. 80



Relazione

1. L'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2003, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), del fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito, per brevità, anche solo "FAS"), che rappresenta lo strumento strategico ed operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" – il legislatore ha provveduto a definire le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione di interventi speciali rivolti al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, stabilendo all'art. 2 che dette finalità "*sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (di seguito, per brevità, anche solo "FSC", già FAS) e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali*".

2. Nel sopra descritto contesto, anche al fine di superare situazioni di criticità che, con specifico riferimento a taluni settori coinvolti dai predetti interventi, hanno condotto la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, è particolarmente avvertita l'esigenza di accelerare e qualificare le procedure di affidamento ed attuazione degli interventi medesimi.

L'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, dopo aver previsto al primo paragrafo che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa, tra l'altro, un'autorità di gestione, definita come l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, individuato dallo Stato membro per la gestione del programma operativo, al paragrafo successivo stabilisce che "*Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione ... sotto la responsabilità di detta autorità*".

3. Mutuando quanto previsto dal citato Regolamento – recante "*disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*" – potrebbero essere individuati uno o più soggetti ai quali affidare attività di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni responsabili degli interventi di cui al D.Lgs. n. 88/2011, consistenti, in particolare: (i) nel supporto alla definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 88/2011; (ii) nel supporto tecnico ed operativo nei confronti dei soggetti deputati all'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti con riferimento agli interventi; (iii) nella prestazione di ogni attività utile per l'attuazione degli interventi e il buon esito degli stessi, ivi inclusa l'attività di centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di concessioni di costruzione e gestione o di servizi, destinati alla stipula, da parte delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei singoli interventi, dei contratti pubblici relativi agli interventi medesimi; la definizione di detta attività è rimessa alle parti mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari.

Le spese di funzionamento dell'Organismo intermedio sono remunerate con corrispettivo, a valere sui fondi di finanziamento degli interventi, determinato nei predetti disciplinari.

4. Tra i soggetti designabili quali Organismi intermedi, nei termini previsti dal citato Regolamento, potrebbero individuarsi le società a totale partecipazione pubblica, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze – anche in virtù delle competenze ad esse attualmente attribuite.

5. Il sopra descritto modello operativo appare utilizzabile anche nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 88/2011, in caso di inerzia o di inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, le attività di competenza di queste ultime siano delegate ad un commissario straordinario.

6. L'istituzione dell'Organismo intermedio risulta utile anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

EMENDAMENTO

ART. 2


Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è eliminato l'ultimo periodo: *“Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità”.*»

Sen. GILBERTO PICHETTO FRATIN



2.81



Relazione

1. L'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2003, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), del fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito, per brevità, anche solo "FAS"), che rappresenta lo strumento strategico ed operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" – il legislatore ha provveduto a definire le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione di interventi speciali rivolti al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, stabilendo all'art. 2 che dette finalità "*sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (di seguito, per brevità, anche solo "FSC", già FAS) e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali*".

2. Nel sopra descritto contesto, anche al fine di superare situazioni di criticità che, con specifico riferimento a taluni settori coinvolti dai predetti interventi, hanno condotto la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, è particolarmente avvertita l'esigenza di accelerare e qualificare le procedure di affidamento ed attuazione degli interventi medesimi.

L'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, dopo aver previsto al primo paragrafo che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa, tra l'altro, un'autorità di gestione, definita come l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, individuato dallo Stato membro per la gestione del programma operativo, al paragrafo successivo stabilisce che "*Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione ... sotto la responsabilità di detta autorità*".

3. Mutuando quanto previsto dal citato Regolamento – recante "*disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*" – potrebbero essere individuati uno o più soggetti ai quali affidare attività di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni responsabili degli interventi di cui al D.Lgs. n. 88/2011, consistenti, in particolare: (i) nel supporto alla definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 88/2011; (ii) nel supporto tecnico ed operativo nei confronti dei soggetti deputati all'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti con riferimento agli interventi; (iii) nella prestazione di ogni attività utile per l'attuazione degli interventi e il buon esito degli stessi, ivi inclusa l'attività di centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di concessioni di costruzione e gestione o di servizi, destinati alla stipula, da parte delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei singoli interventi, dei contratti pubblici relativi agli interventi medesimi; la definizione di detta attività è rimessa alle parti mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari.

Le spese di funzionamento dell'Organismo intermedio sono remunerate con corrispettivo, a valere sui fondi di finanziamento degli interventi, determinato nei predetti disciplinari.

4. Tra i soggetti designabili quali Organismi intermedi, nei termini previsti dal citato Regolamento, potrebbero individuarsi le società a totale partecipazione pubblica, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze – anche in virtù delle competenze ad esse attualmente attribuite.

5. Il sopra descritto modello operativo appare utilizzabile anche nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 88/2011, in caso di inerzia o di inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, le attività di competenza di queste ultime siano delegate ad un commissario straordinario.

6. L'istituzione dell'Organismo intermedio risulta utile anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

A.S.3584
Emendamento

Art.2


Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articoli 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S.3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articoli 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

POLI BORTONE

Pol Bortone

L. 83 10

Emendamento

Art.2



Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri



2.84 15

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 sono eliminate le seguenti parole: *“assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo”.*»

Sen. GILBERTO PICCHETTO FRATIN



2.85

Relazione

1. L'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2003, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), del fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito, per brevità, anche solo "FAS"), che rappresenta lo strumento strategico ed operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" – il legislatore ha provveduto a definire le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione di interventi speciali rivolti al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, stabilendo all'art. 2 che dette finalità "*sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (di seguito, per brevità, anche solo "FSC", già FAS) e con i finanziamenti a finalità strutturali dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali*".

2. Nel sopra descritto contesto, anche al fine di superare situazioni di criticità che, con specifico riferimento a taluni settori coinvolti dai predetti interventi, hanno condotto la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, è particolarmente avvertita l'esigenza di accelerare e qualificare le procedure di affidamento ed attuazione degli interventi medesimi.

L'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, dopo aver previsto al primo paragrafo che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa, tra l'altro, un'autorità di gestione, definita come l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, individuato dallo Stato membro per la gestione del programma operativo, al paragrafo successivo stabilisce che "*Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione ... sotto la responsabilità di detta autorità*".

3. Mutuando quanto previsto dal citato Regolamento – recante "*disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*" – potrebbero essere individuati uno o più soggetti ai quali affidare attività di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni responsabili degli interventi di cui al D.Lgs. n. 88/2011, consistenti, in particolare: (i) nel supporto alla definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 88/2011; (ii) nel supporto tecnico ed operativo nei confronti dei soggetti deputati all'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti con riferimento agli interventi; (iii) nella prestazione di ogni attività utile per l'attuazione degli interventi e il buon esito degli stessi, ivi inclusa l'attività di centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di concessioni di costruzione e gestione o di servizi, destinati alla stipula, da parte delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei singoli interventi, dei contratti pubblici relativi agli interventi medesimi; la definizione di detta attività è rimessa alle parti mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari.

Le spese di funzionamento dell'Organismo intermedio sono remunerate con corrispettivo, a valere sui fondi di finanziamento degli interventi, determinato nei predetti disciplinari.

4. Tra i soggetti designabili quali Organismi intermedi, nei termini previsti dal citato Regolamento, potrebbero individuarsi le società a totale partecipazione pubblica, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze – anche in virtù delle competenze ad esse attualmente attribuite.

5. Il sopra descritto modello operativo appare utilizzabile anche nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 88/2011, in caso di inerzia o di inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, le attività di competenza di queste ultime siano delegate ad un commissario straordinario.

6. L'istituzione dell'Organismo intermedio risulta utile anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

EMENDAMENTI AS. 3584

Art.2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BELISARIO, CAFORIO



2.86


EMENDAMENTI AS. 3584

Art.2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, incrementato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BELISARIO, CAFORIO



EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Sopprimere il comma 13

Conseguentemente, al comma 35 del medesimo articolo 2, sostituire la parola: "40" con la seguente: "50"


Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.88






A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 2.

Sopprimere il comma 13.

Vaccari 
Garavaglia 



EMENDAMENTO

Articolo 2

All' art. 2 dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis., Al fine del conseguimento di risparmi di spesa le somme residue relative alla quota regionale del F.S.C. 2007-20013, per un importo di 35 milioni di euro, già oggetto di concertazione tra le Amministrazioni interessate, si rendono disponibili per le medesime finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'art.12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n.241/68.

D'Alia

Sen. Antonio d'Alì

Vicari

Sen. ce Simona Vicari


D'Alia

Sen. Giampiero D'Alia

Fleres

Sen. Salvo Fleres

L. 90



A.S. 3584

Art. 3

dopo il comma 13 aggiungere il seguente

13 bis: il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di euro 2.300.000.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

GIARETTA
MERCATALI



2.91

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
- 2) all'articolo 15, comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

THALER AUSSERHOFER,



2.92

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3


Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2012", "30 aprile 2013" e "1° gennaio 2013";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° gennaio 2012", "16 dicembre 2013" e "16 marzo 2014"».

THALER-AUSSERHOFER,



2.93

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

<< 13-bis. All'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2012, n. 159, S.O, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il comma 1 si applica anche agli impianti autorizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto i cui lavori inizino entro il 31 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ”.>>.


Sen. ~~Vallardi~~

Sen. Montani

Sen. Cagnin

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.94

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato pari a 50 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.95

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14 bis: Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, è istituita la figura di “pesca artigianale”, intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230 *bis*, comma 3, del codice civile.

14 ter: Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 *undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14 bis.

14 quater: A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14 ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto


BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



2.96

Motivazione

L'emendamento si propone di creare le condizioni per circoscrivere all'ambito della pesca artigianale l'applicazione del comma 2 *bis* della legge 142/2001 che, in materia di disciplina del socio lavoratore di cooperative di piccola pesca, stabilisce come unico sistema di determinazione della retribuzione quello cosiddetto "della parte", ovvero basato sulla ripartizione tra i membri di equipaggio del ricavato dell'attività di pesca, qualunque ne sia il valore.

In tale ottica, la norma ha come obiettivo quello di confermare la validità del sistema retributivo della parte, valorizzando quanto previsto dal vigente CCNL per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, sottoscritto da FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e AGCI-AGRITAL, Confcooperative-Federcoopescas e Legacoop-Legapescas (Alleanza delle Cooperative Italiane - settore pesca).

Il risultato finale è quello di garantire piena agibilità e sostenibilità al citato CCNL, creando le condizioni per favorire la crescita della pesca artigianale, componente prevalente della flotta italiana e fortemente ancorata al modello di impresa cooperativa.

Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14 bis: Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, è istituita la figura di "pesca artigianale", intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230 *bis*, comma 3, del codice civile.

14 ter: Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 *undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14 bis.

14 quater: A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14 ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari.

Sen. Milana

L. 97

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

- 14 *bis*: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
- 14 *Ter*: La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
- 14 *Quater*: Nei casi indicati al precedente comma 14 *ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
- 14 *Quinques*: Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 *ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 *bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14 *bis*.
- 14 *Sexies*: Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
- 14 *Septies*: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto


BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



L. 98



Motivazione

L'emendamento si rende necessario per fare finalmente chiarezza sui termini di versamento della tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca professionale marittima. Infatti molto spesso i titolari della licenza sono costretti a versare due volte la tassa di concessione a causa di una difforme interpretazione sulle variazioni che possono verificarsi. Inoltre l'emendamento propone una soprattassa del 5% in caso di ritardato versamento della tassa dopo la scadenza naturale degli otto anni. Infine proprio al fine di rendere uniforme l'applicazione è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2012 che definisca le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.


Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.

Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

- 14 *bis*: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
- 14 *Ter*: La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
- 14 *Quater*: Nei casi indicati al precedente comma 14 *ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
- 14 *Quinques*: Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 *ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 *bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14 *bis*.
- 14 *Sexies*: Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
- 16 *Septies*: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

DE ANGELIS



2.99

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

- 14 *bis*: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
- 14 *ter*. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
- 14 *quater*: Nei casi indicati al precedente comma 14 *ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
- 14 *quinquies*. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 *ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 *bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14 *bis*.
- 14 *sexies*: Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
- 14 *septies*: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

SEN. MILANA

2.100

EMENDAMENTO

Articolo 2

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.14 della legge 17 febbraio 1982 n.46. A tal fine la somma di 10 ml di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

14-quater. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.»

CURSI
Cursi



2.101



AS 3584

EMENDAMENTO
Articolo 2

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'art. 17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134.

14-quater. Al comma 2, lett. b), dell'art.17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole "35" sono sostituite dalle parole "25".»

CURSI
Cursi

L. 102

EMENDAMENTO

ART.2

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente

14-bis

All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

«7bis. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi possono richiedere, per l'energia incentivabile prodotta nell'anno 2012, l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. Il Ministero individua altresì il quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al presente comma, al fine di garantire l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto determinato dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dall'impianto di cui al presente comma, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

7-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori della richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 7-bis.

7- quater. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sen. Maria Ida Germontani



2.103

Articolo 2


Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14 bis: Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, è istituita la figura di “pesca artigianale”, intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230 *bis*, comma 3, del codice civile.

14 ter: Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 *undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14 bis.

14 quater: A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14 ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari.

DE ANGELIS



2.104

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 14 aggiungere il il seguente comma:

14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:


7bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7ter, possono optare annualmente per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, la cui determinazione è definita ai sensi del successivo comma 7quater, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7 bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7bis e 7 ter.

7-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sen. Maria Ida Germontani



2.105

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire i seguenti commi:

"14-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2 lett. a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di un milione di euro l'anno, si provvede nell'ambito delle risorse appostate sul capitolo 1552 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."


FERRANTE, DELLA SETA

2.106

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 400;

2014: ----

2015: ----

Carloni

CARLONI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

2.107

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14 bis: L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono ~~sempressi~~ abrogati.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



L. 108

Motivazione

L'emendamento sopprime la disposizione che vieta la commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca scientifica; occorre rilevare che tale divieto non si rileva nella normativa comunitaria vigente.

Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14 bis: L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono
~~soppressi.~~ *almoqti*

SEN. MILANA



2.109

A.S. 3584
Emendamento
Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

"14- bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono ~~soppressi.~~" *abrogati*

Andria
ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

2.110

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

*14 bis: L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono ~~soppressi.~~ *abrogati.**

DE ANGELIS
De Angelis


L. III

EMENDAMENTO**ARTICOLO 2**

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile due volte per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore della presente legge.».

SPADONI URBANI



2.112

MOTIVAZIONE:

La durata della concessione è complessivamente di cinquanta anni in Germania, Francia, Inghilterra e Spagna. Lasciare solo in Italia il lasso temporale a quaranta anni appare un gap non facilmente spiegabile e una diminuzione delle possibilità di ammortamento e guadagno per le società che investono in queste infrastrutture energetiche. Ecco che equiparare la durata complessiva, oltre che l'allungamento della prima concessione a trent'anni, è un atto che mette le condizioni di operabilità in Italia alla stregua di quelle degli altri maggiori Paesi europei.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile due volte per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore della presente legge.».

SPADONI URBANI



2.113

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 14 inserire il seguente:


« 14-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti del settore galvanotecnico e sono stabiliti i contenuti semplificati del rapporto di sicurezza medesimo.»

Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.114

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

Autore (ESPOSITO)



Relazione illustrativa

Le modifiche in esame prevedono la possibilità per le regioni che abbiano presentato il piano di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 78/2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di accedere ad anticipazioni a valere su un apposito Fondo di rotazione, diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti in esame, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal dispositivo si provvede a valere su quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il Fondo è altresì alimentato dalle somme rimborsate dalle regioni interessate. Al riguardo si evidenzia che analogo Fondo, finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è stato istituito e disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del disegno di legge n. 3570, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", approvato, in prima lettura, dall'Assemblea della Camera dei deputati il 13 novembre 2012 (AC 5520 A/R) e trasmesso al Senato (AS 3570). I criteri per la determinazione dell'importo delle anticipazioni nei limiti della disponibilità del Fondo e dell'importo massimo di 150 euro per abitante; e le modalità di concessione e di restituzione delle anticipazioni sono stabilite con DPCM, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. 115

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma *9-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma *9-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma *9-ter*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;


b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 450 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

(ESPOSITO)




2.116

Relazione illustrativa

Le modifiche in esame prevedono la possibilità per le regioni che abbiano presentato il piano di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 78/2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di accedere ad anticipazioni a valere su un apposito Fondo di rotazione, diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti in esame, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 450 milioni per il 2012, e di 900 milioni per ciascuna annualità dal 2013 al 2020. Il Fondo è altresì alimentato dalle somme rimborsate dalle regioni interessate.

Al riguardo si evidenzia che analogo Fondo, finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è stato istituito e disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del disegno di legge n. 3570, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", approvato, in prima lettura, dall'Assemblea della Camera dei deputati il 13 novembre 2012 (AC 5520 A/R) e trasmesso al Senato (AS 3570).

Limitatamente al 2012, il Fondo è ulteriormente incrementato, nella misura di 450 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi e forniture già impegnate.

I criteri per la determinazione dell'importo delle anticipazioni, nei limiti della disponibilità del Fondo e dell'importo massimo di 150 euro per abitante; e le modalità di concessione e di restituzione delle anticipazioni sono stabilite con DPCM, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

AS 3584 (disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma 9-bis ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma 9-ter sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-ter, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 450 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

VIESPOLI

V. Compil.

2. 117

AS 3584 (disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma 9-bis ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma 9-ter sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-ter, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 150 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

VIESPOLI

Viespoli

L. 118

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.”>>

VIESPOLI
Viespoli

2.119 %

EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:


“15-bis. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.”

Azzollini

Pichetto Fratin

Mazzaracchio

Latronico



2.110



AS 3584 (disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma *9-bis* ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 50 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma *9-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma *9-ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, *lettera e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 150 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

VIESPOLI

Viespoli

2.120

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.”

Andria

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

2. 121

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. Le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione e riqualificazione urbana e alla promozione territoriale non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per il triennio 2013, 2014 e 2015. L'esclusione opera nei limiti di 2 milioni e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.400;

2014: - 2.400;

2015: - 2.400.

Ferrante

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA Vincenzo, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO,
MAZZUCONI, VITA

2.122

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i mutui per gli investimenti produttivi attuati o da attuare, certificati dalla Convenzione GSE, finalizzati al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili sono esclusi dal calcolo della percentuale di indebitamento di cui all'articolo 8, comma 2-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.500;

2014: - 1.500;

2015: - 1.500

Della Seta

DELLA SETA, FERRANTE

2.123

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20, 21-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 16-bis.6 e le risorse stanziare a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

16-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;

d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;

e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;

f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;

2) le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» sono sostituite dai seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre

2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;

g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

16-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

16-bis.2. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011.»;

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

16-bis.3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

16-bis.4. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

16-bis.5. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

16-bis.6. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 16, affluiscono quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento.». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente:

al comma 17, sostituire le parole: di cui al comma 16 *con le seguenti:* di cui ai commi da 16 a 16-bis.4;

al comma 18, lettera c), sostituire le parole: in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16 *con le seguenti:* in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 16-bis a 16-bis.4;

sostituire il comma 19 con il seguente:

19. I benefici di cui ai commi da 16 a 16-bis.6 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», di cui al comma 16;

sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 10 giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;

sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

sopprimere il comma 22;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI,

Carlino

2. 124

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 2

Sostituire il comma 16 con il seguente:

<<11. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;
2. all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « ,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e ».
3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente
 - f) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
 - a) “ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede Governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni”.
 - b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;
 - c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

d) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.>>

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ”.

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.125

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

~~CARLINO~~

2. 126

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 16,

✓ alla lettera a), sopprimere le parole: “entro il 30 Settembre 2012”, indi, sopprimere le seguenti parole: “entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso”

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI, CARLINO

Lannutti

2.127

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico» con le seguenti: «i requisiti utili al trattamento pensionistico».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO

2. 128

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 16, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "4 dicembre 2011" con le seguenti: "31 dicembre 2011" nonchè, sostituire ovunque ricorrano le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI , CARLINO

Lannutti

2. 129

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

CARLINO



2.130

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, lettera b), sostituire le parole: «con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011,» con le seguenti: «nonché ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2013, o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014 e fermo restando le deroghe previste per gli autorizzati alla contribuzione volontaria di cui alla legge 247/2007.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO

2.131

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO

2. 132

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.


CARLINO

2. 133

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile» con le parole: «ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO

2.134

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2


Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000

2014: - 5.000

2015: - 5.000


CARLINO

2.135

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

All'art. 2, comma 16, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000

2014: - 5.000

2015: - 5.000

CARLINO



2.136

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

CARLINO

2.137

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, sia individualmente sia in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.


CARLINO

2.138

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis.) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

a) al comma 19, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 634 milioni di euro per l'anno 2014, di 635 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 546 milioni di euro per l'anno 2017, di 530 milioni di euro per l'anno 2018, di 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;


b) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 20, il beneficio di cui al comma 16 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

- «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
- e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

20-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis.

CARLINO, LANNUTTI



AS 3584



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Articolo 2

Al comma 16, lettera a, sostituire il termine "30 settembre 2012", con il seguente:

"31 dicembre 2012".

Sen. Gennaro CORONELLA



2.140

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

Al comma 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico” con le seguenti: “i requisiti utili al trattamento pensionistico”.

Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:

“19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l’anno 2013, di 168 milioni di euro per l’anno 2014, di 169 milioni di euro per l’anno 2015, di 134 milioni di euro per l’anno 2016, di 58 milioni di euro per l’anno 2017, di 38 milioni di euro per l’anno 2018, di 35 milioni di euro per l’anno 2019 e di 13 milioni di euro per l’anno 2020.”

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;


2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.



GHEDINI, ROILO, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU

L. 141

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

Al comma 16, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "4 dicembre 2011" con le seguenti: "31 dicembre 2011".

Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:

"19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020."

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.



GHEDINI, ROILO, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI,
BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,
SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU

2.142

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

Al comma 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011” con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2014”.

Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:

"19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020."

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

Reil

ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

2. 143

A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 settembre 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;"

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

Proilo

ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

L. 144

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

Al comma 16, sostituire la lettera d), con le seguenti:

“d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell’accordo a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, in conseguenza sia licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività dell’impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014.”

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

Ghedini

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

2.145

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

Al comma 16, lettera d), sopprimere le seguenti parole: “entro il 4 dicembre 2011”.

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

Roilo

ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

2. 146

A.S. 3584

A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, dopo la lettera d) è inserita la seguente :

"*d-bis)* ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati al congedo per assistere uno o più figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per periodi anche non continuativi complessivamente pari a ventiquattro mesi, ancorché ancora non integralmente goduti alla medesima data, i quali maturino i requisiti per il diritto alla pensione entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;"

Conseguentemente, al comma 19 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio di cui al comma 16, lettera d-bis), è riconosciuto nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.


B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

2.147



BASTICO, GHEDINI


Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

Comma 16 bis - "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio nonché quella relativa al settore dell'attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound', di cui al comma 1 dell'art. 61 del d.lgs. 276/03, nel caso in cui si debba stipulare un contratto a progetto nel settore delle attività di raccolta dati/informazioni nell'ambito del settore privato delle ricerche di mercato, statistiche e scientifiche non finalizzate alla vendita diretta di beni, il progetto può prescindere da un determinato risultato finale riconducibile all'attività del singolo operatore a condizione che venga salvaguardata l'autonomia dello stesso."

Sen. Maria Ida Germontani



2.148

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"»;

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler



2.149

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.3

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler

2. 150

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

<<18-bis. All'art. 13, comma 9, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locati" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari.">>

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler


2.151

EMENDAMENTO

AS 3584

Articolo 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente

"19-bis. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata, rimangono ai fini fiscali e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) unità immobiliari adibite ad abitazione principale. In deroga, ai soggetti di cui al precedente periodo la locazione è consentita qualora sia necessaria al pagamento della retta dell'istituto di ricovero o sanitario."

Sen. Saro



2.152

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Al fine di razionalizzare la complessiva gestione patrimoniale dei portafogli immobiliari degli Enti incorporati dall'INPS ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, è disposto il trasferimento delle funzioni della IGEL spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa società dall'entrata in vigore della presente legge, all'INPS, sulla base di una idonea tabella di corrispondenza allegata ad apposito decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro il 30/06/2013. Il trasferimento delle funzioni della IGEL spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa, all'INPS è attuato nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'INPS, senza nuovi oneri a carico della spesa pubblica."



2.153
Sen. Lorenzo Piccioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Piccioni", written over the printed name.

EMENDAMENTO

al disegno di legge di stabilità 2013

A.S. 3584

All'articolo 2, comma 20, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2015". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre, "2013" con "2015". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

PICHELTO

P. d'Amico Proietti

MAZZARACCHIO

M. Mazzaracchio



EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione».

VICARI *Simone Vica*

BONFRISCO *Bonfrisco*



L. 155

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Nei confronti del personale dipendente delle Autorità portuali non si applicano le disposizioni in materia di contenimento delle spese e di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

BORNACIN




2. 156

EMENDAMENTO

ART.2

Sopprimere il comma 21.

CASTRO 

2. 157



EMENDAMENTO

ART.2

Sostituire il comma 21, con il seguente:

"21. Per il finanziamento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, l'aliquota dell'imposta straordinaria applicata a titolo di imposte, interessi e sanzioni per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, viene aumentata nella misura dell'1%."

CASTRO



L. 158



EMENDAMENTO

ART.2

Sostituire il comma 21, con il seguente:

"21. Per il finanziamento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le sanzioni previste in caso di evasione ed elusione fiscale vengono aumentate nella misura dell'1%."

CASTRO



2.159



ALL'ARTICOLO 2 DOPO IL COMMA 22 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

22-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera a). le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi dodici mesi*";

b) al comma 11, lettera b), le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi diciotto mesi*";

c) al comma 21, le parole "*detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione*";

d) al comma 22, le parole "15" sono soppresse;

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente: "*24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola*";

f) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30*";

g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*";

22-ter. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: "*entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*";

b) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n.164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale*";

c) al comma 32, lettera a), le parole "rispetto a quanto garantito dall'ASpI" sono sostituite dalle seguenti: "*rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal*

L. 160 /

rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".

22-quater. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 e aggiunto il seguente: "12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 the resta pertanto confermato in ogni sua disposizione".;

22-quinquies. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 sono versate dall'Inps al Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n.2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica."

2.160
Regione
[Signature]

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 22, inserire il seguente: "22-bis. Ai fini delle salvaguardia dei lavoratori collocati in posizione di esonero dal servizio di cui alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la relativa istanza può essere presentata dai lavoratori che abbiano in corso, sulla base della legislazione vigente, l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non rilevando, ai fini dell'accoglimento dell'istanza medesima, che il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato successivamente alla data del 4 dicembre 2011."

Conseguentemente, ridurre per 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. MILANA



2.161

Emendamento**ART.2**

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al comma 5, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "dell'accettazione" con le seguenti: "della validazione".

SPADONI URBANI

2.162

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a rendere chiaro ed inequivocabile che l'operazione di "prepensionamento" a totale carico del datore di lavoro può concludersi anche solo sulla base dell'accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In questo modo si rende più chiaro che la validazione del piano di prepensionamento da parte dell'INPS è condizione sufficiente per consentire al datore di lavoro di iniziare ad effettuare i versamenti, che permettono il pagamento della prestazione al lavoratore.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps provvede a restituire ai datori di lavoro che hanno aderito al programma di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), le somme versate in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare Inps n. 116 del 7 settembre 2007.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.163

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Il versamento tardivo di una o più rate successiva alla prima relative a oneri di riscatto del corso legale di laurea implica esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo delle rate non pagata più gli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento."

Thaler,



2. 164

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Il pagamento tardivo all'Inps di una rata diversa dalla prima implica esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo della rata non pagata più gli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento."

Thaler,



2. 165

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Il pagamento tardivo all'Inps di una rata diversa dalla prima implica esclusivamente l'applicazione degli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento."

Thaler,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler', written over a faint, large, stylized outline of the letter 'T'.

2.166

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013



Articolo 2

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

<<23-bis. Per il triennio 2013, 2014, 2015, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono pari a 1.500.000 euro annui.>>.

Conseguentemente, ridurre nella misura necessaria, l'importo della allegata tabella A, rubrica "*Ministero dell'economia e delle finanze*".

Sen.ce Ada SPADONI-URBANI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

"23-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono erogati contributi straordinari alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93, pari a 1 milione di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000

PINOTTI, DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI,
MERCATALI, MONGIELLO

Pinotti

L. 168

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

<< 23-bis) Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge." è aggiunto il seguente periodo:

"A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus". >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.169


A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 2.

Sopprimere il comma 24.

Vaccari



Garavaglia



L. 170

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Sostituire il comma 24 con il seguente:

“12. Per la realizzazione degli interventi di bonifica del Sito di interesse nazionale di Porto Marghera è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013.”.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.171


A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire i seguenti:

"24-bis. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole "ubicati nei paesi dell'Unione europea", sono inserite le seguenti "ovvero in Paesi con cui l'Unione europea abbia concluso accordi di mutuo riconoscimento idonei a garantire i medesimi livelli di qualità e sicurezza nella lavorazione del plasma richiesti a livello comunitario" e le parole "in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro" sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole ", e di quelli dell'autorità nazionale italiana" sono soppresse.
- 24-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come modificato dal comma 24-bis, sono stipulate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

MARINO IGNAZIO



A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, la lettera b) è soppressa."

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Bened'

L. 173

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, al primo e al terzo capoverso sopprimere le parole: "riferito all'anno precedente".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.174


All'articolo 2, comma 25, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013.”

conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre per l'anno 2013 gli importi relativi a tutti i Ministeri in maniera proporzionale.

Mercatali, Carloni, Pegorer



2.175



All'articolo 2, comma 25, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013.”

conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre per l'anno 2013 gli importi relativi a tutti i Ministeri in maniera proporzionale.

Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



2.176



EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. Al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti nonché per garantire la necessaria continuità del reclutamento nel profilo professionale di Vigile del fuoco, il Ministero dell'Interno è autorizzato a bandire un concorso riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2012, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di quattrocento giorni di richiamo in servizio.

25-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 25-bis del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.

25-quater. La graduatoria dei candidati risultati idonei, di cui al comma precedente, può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione, per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2013 nel profilo professionale di Vigile del fuoco, conseguenti l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge L. n. 131/2012.

25-quinquies. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di Vigile del fuoco già autorizzata dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

25-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 25-bis, 25-ter e 25-quater, pari a euro centoventi milioni si provvede mediante accantonamento al Ministero dell'Interno di parte dei fondi di cui all'art. 334, comma 1 del Dlgs 209/2005. La ripartizione di tali fondi nonché l'adeguamento dell'aliquota di cui all'art. 334, comma 2 del Dlgs 209/2005 sono definiti con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

25-septies. Contestualmente all'applicazione dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro sessanta milioni a decorrere dall'anno 2014 e di ulteriori euro trenta milioni a decorrere dall'anno 2015.»

BIANCONI

Bianconi



AS 3584
Emendamento
Articolo 2

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: "Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni"»;

c) il comma 3 è abrogato.

25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

CHITI, FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI

2.178

A.S. 3584

Articolo 2

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;


b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: "Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni"»;

c) il comma 3 è abrogato.

25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

FIORONI



A.S.3584

Emendamento


Articolo 2

Al comma 26 aggiungere infine le seguenti parole:

“ e utilizzati per le finalità di sviluppo del settore ippico, con particolare riferimento all’incremento del monte premi e del finanziamento dei piani allevatori.”.

L. 180

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



A.S.3584 Emendamento

Articolo 2

Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo:

“ e utilizzati per le finalità di sviluppo del settore ippico, con particolare riferimento all’incremento del monte premi e del finanziamento dei piani allevatori.”

- *Decreto di approvazione*

La Frasca

2.181



A.S.3584 Emendamento

Articolo 2


Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo:

“Le risorse assegnate a bilancio per lo sviluppo del settore ippico, sono incrementate dalle risorse già stanziare in favore del settore dal comma 5 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”,

↓ l'approvazione della presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Le Fronte

2.182



A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo:

“Le risorse assegnate a bilancio per lo sviluppo del settore ippico, sono incrementate dalle risorse già stanziare in favore del settore dal comma 5 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”,

L. 183

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 26 inserire i seguenti:

"26-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di preservazione della "tutela pubblica", che comprende la salvaguardia del cavallo, l'incremento delle razze equine e l'allontanamento di ogni possibilità di abbattimento di capi, oltre alla salvaguardia dei posti di lavoro, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, prevede:

a) la conferma del contributo pubblico per consentire la sostenibilità del progetto e di tutte le sue componenti, nonché l'abolizione delle imposte erariali sul volume delle scommesse;

b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1998, n. 169 per garantire una percentuale dei movimenti sulle scommesse raccolte dai concessionari da riversare nelle casse della "Consulta" di cui al comma 26-*ter* a sostegno del montepremi dell'ippica.

26-*ter*. In seguito alla soppressione di Assi ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135 è istituita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Consulta tecnica per il rilancio del settore ippico, denominata "Consulta". Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo statuto e la composizione della "Consulta" e mantiene la centralità dell'attività economica e amministrativa dell'intero settore.

26-*quater*. La "Consulta" di cui al comma 26-*ter* è composta da un Consiglio direttivo, presieduto da un Presidente designato dallo stesso Ministero e scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore e dei concessionari di giochi, da undici consiglieri, di cui uno appartenente alla categoria proprietari trotto, uno alla categoria proprietari galoppo, uno alla categoria allevatori trotto, uno alla categoria allevatori galoppo, uno alla categoria guidatori trotto, uno alla categoria fantini galoppo, uno alla categoria allenatori trotto, uno alla categoria allenatori galoppo e tre consiglieri rappresentanti le società di corsa, da definirsi secondo macro-aree geografiche. Il Presidente ed il Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e non sono rieleggibili.

26-*quinqies*. Lo statuto di cui al comma 26-*ter* prevede la costituzione, all'interno della "Consulta", di un Nucleo tecnico competente per il trotto e per il galoppo, la cui composizione e requisiti dei componenti sono definiti da uno specifico regolamento del MIPAAF. Il Nucleo tecnico è composto da specialisti della disciplina sportiva ed ha i seguenti compiti:

a) detiene gli Albi genealogici, provvede alla stesura dei regolamenti tecnici e mantiene rapporti con enti ed organizzazioni esterne, provvede alla programmazione delle corse, alla programmazione televisiva, fermo restando il parere vincolante dell'organo direttivo della "Consulta";

b) verifica i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori, i proprietari, i guidatori, i fantini, i gentlemen e gli altri soggetti della filiera ippica;

c) verifica i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle relative società di gestione;

d) controlla ed approva la rendicontazione elaborata dalla "Consulta", seguendo principi di trasparenza;

e) approva il codice etico del settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, i piani di investimento e/o iniziative di marketing proposti dalla consulta e coordina rapporti con AAMS e concessionari per la raccolta scommesse. Il MIPAAF provvede, con proprio decreto, alle modifiche normative necessarie all'attuazione delle presenti disposizioni.

26-*sexies*. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per la riorganizzazione del settore ippico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridare credibilità e regolarità al settore ippico garantendo la tutela e la trasparenza delle corse. Per raggiungere tale obiettivo è migliorata la qualità degli ippodromi, delle corse e degli operatori. E' inoltre certificata la qualità degli impianti, della categoria dei guidatori, artieri, giudici ed incentivata la nascita di validi centri di allenamento;

b) revisionare le scommesse "Quartè" e "Quintè" con una nuova regolamentazione che preveda vincite di consolazione (assegnazione di jackpot), e rilanciare le scommesse a quota fissa come "Vincente" e "Piazzato", migliorando l'appeal per lo scommettitore. A tal proposito è rivisitato il prelievo erariale previsto per le scommesse ippiche elevando pertanto il "Payout" in forma modulabile in virtù della tipologia di scommessa. Tali interventi sono finalizzati alla diminuzione del prelievo che andrà restituito allo scommettitore e che tornerà ad essere investito in scommesse, generando maggiori volumi e quindi maggior reddito per l'ippica;

c) unificare i due totalizzatori, quello nazionale e quello locale;

d) ottimizzare la distribuzione delle giornate di corsa incentrando i grandi eventi itineranti (Grandi Premi, lotterie, campionati) in ippodromi con determinati standard qualitativi, e razionalizzare la distribuzione delle corse funzionali (orientate alla promozione ed all'incremento dell'ippica a livello territoriale) in misura adeguata al bacino di appartenenza dei cavalli presenti nell'area geografiche di interesse degli impianti;

e) razionalizzare la distribuzione dei campi e degli orari delle corse e lasciare campo non solo al grande ippodromo, ma anche al piccolo, al fine di creare un indotto di produttività;

f) rilanciare l'immagine della nuova ippica con campagne pubblicitarie e di marketing;

g) razionalizzare le spese per l'operato di funzionari, commissari e personale ispettivo delle corse, prevedendo l'utilizzo di risorse umane in loco (ippodromi), debitamente formato (secondo regolamento emanato dalla consulta ed approvato dal MipAAF) e sotto la supervisione di un membro esterno (Presidente di giuria) nominato dalla consulta tecnica;

h) ottimizzare i costi sostenuti per le operazioni di analisi per il doping, attraverso convenzioni con laboratori di analisi gestiti e/o controllati dalle ASL competenti locali;

i) ricorrere ai Fondi economici europei per il sostentamento ed il finanziamento del settore agricolo che possano garantire il miglioramento degli impianti sportivi ed i centri di allevamento;

l) abrogare il vecchio regolamento di diffusione del segnale televisivo delle corse ippiche;

m) diminuire l'aliquota relativa alla tassazione IVA sulle transazioni per acquisti di cavalli, allineandola agli standard europei.

26-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 26-*bis* a 26-*sexies* si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),

della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli ulteriori oneri, sempre a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CARRARA, PALMIZIO, AMATO, FOSSON, GIORDANO, MURA, PINZGER, POLI BORTONE, RAMPONI, SARO, THALER, VILLARI e ZANOLETTI.

Carrara Palmizio Amato Fosson Giordano Mura
Pinzger Poli Bortone Rampon Saro Thaler
Villari Zanoletti

2.184

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Sopprimere il comma 27

MASCITELLI, GIAMBRONE

Mascitelli

2.185

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.”;

b) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lett. a),

- al primo periodo dopo le parole “maggiori entrate strutturali” aggiungere le seguenti: “ed effettivamente incassate” e sopprimere le parole da “e contributiva” fino alla fine del periodo;

- al secondo periodo, dopo le parole “dalle regioni” inserire le seguenti: “, dalle province”;

2) alla lett. b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole “e contributiva”, e al secondo periodo sopprimere le parole “e contributivo”;

c) al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 2;

d) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

“43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.”;


43-ter. All'articolo 57, comma 3, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono soppresse le seguenti parole: “o presso un dipartimento provinciale del Tesoro” ed al comma 5 è soppresso “o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero”.

43-quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-ter, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-quinquies. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.”

2.186

I RELATORI



RELAZIONE

Modifiche al comma 27:

L'attuale formulazione è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica atteso che non emerge con chiarezza che l'esclusione delle somme in parola opera solo per l'anno 2013. Pertanto, si ritiene necessario premettere all'inizio del periodo le parole "Per l'anno 2013" per chiarire che l'esclusione non opera anche negli anni successivi al 2013 atteso che la copertura degli oneri è stata prevista solo per il 2013.

Modifiche al comma 41. Si propongono tali modifiche per i seguenti motivi:

- mancato riferimento all'effettivo incasso delle entrate. Si evidenzia, in proposito, che soltanto il riferimento alle entrate effettivamente incassate permette di avere un quadro veritiero dell'incremento di gettito che si realizzerà dall'attività di contrasto all'evasione. In mancanza di tale precisazione, la determinazione del maggior gettito potrebbe riferirsi a somme non incassate, che vanno a confluire nella massa di residui attivi che non saranno mai realizzati, con una conseguente sopravvalutazione del citato maggior gettito destinato ad affluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e, quindi, con riflessi negativi per la finanza pubblica.

- laddove è assolutamente incerto prevedere un risparmio di spesa per interessi consolidato nel tempo. Al riguardo con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla minore spesa per interessi rispetto alla previsione si evidenzia la difficoltà a valutare l'entità dei risparmi aventi carattere strutturale.

- la modifica al secondo periodo della lett. a) è necessaria in quanto non considera quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs n. 149 del 2011 in materia di recupero dell'evasione fiscale da parte delle Province

- circa l'inserimento delle maggiori entrate derivanti dall'evasione contributiva, in quanto tali entrate sono finalizzate al pagamento delle relative prestazioni (secondo il noto rapporto sinallagmatico). Infatti tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo in relazione al quale le relative entrate contributive corrispondono al calcolo di un montante contributivo dal quale viene determinata la pensione in ragione dell'età di accesso al pensionamento. Una diversa destinazione di tali entrate contributive comporta, conseguentemente, una copertura in termini di finanza pubblica.

Modifiche al comma 43:

Si evidenzia che tale disposizione, prevedendo che con apposito DPCM venga stabilita la misura dell'incremento della compartecipazione IVA tale da garantire l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante dalla soppressa quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento del SSN, costituisce un inutile aggravio procedurale, considerato che la soppressione della predetta quota di accisa, sulla base dei meccanismi previsti dal d.lgs. n. 56 del 2000, determina automaticamente l'incremento della compartecipazione IVA.

Comma 43-bis:

Nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A., quest'ultima ha continuato, nell'anno in corso, a fornire i servizi di interesse collettivo previsti per il 2012 nei contratti stessi, senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Pertanto l'emendamento è volto ad autorizzare il versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione, anche per consentire alla Società di provvedere al pagamento dei fornitori e delle spettanze al personale dipendente.

Commi 43-ter e 43-quater:

Si vogliono semplificare gli adempimenti relativi al residuo debito pubblico non dematerializzato (cartaceo) che coinvolgono le ex Direzioni Provinciali del Tesoro, poi divenute Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, le cui competenze, al momento della loro soppressione, sono state trasferite alle Ragionerie Territoriali dello Stato. Gli adempimenti sono quelli prescritti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con il D.M. del 20/11/1963 che riguardano il servizio per il pagamento di interessi e capitale sui titoli di Stato che residuano in forma cartacea. A fronte di un'attività sul debito pubblico a livello periferico al momento inesistente, residuano alcuni adempimenti ormai desueti e privi di concreta utilità. In particolare ogni anno, entro il 10 luglio, sono presentati alla Direzione II del Dipartimento del Tesoro, da parte delle Ragionerie Territoriali dell'Economia e delle Finanze, i conti giudiziali mod. 281 relativi alla rendicontazione delle operazioni riguardanti i titoli di Debito Pubblico non dematerializzati, con riferimento al precedente anno. In questi conti si dà atto della movimentazione annuale dei bollettari mod. 241, ossia delle ricevute consegnate al possessore di un titolo di Stato al portatore a fronte del ritiro del titolo che viene poi trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione II. Va fatto presente che ultimi 7 anni i detti conti giudiziali provenienti da tutte le province italiane non sono stati movimentati, tranne che in un caso nell'anno 2007; inoltre l'ammontare dei titoli cartacei in circolazione, per i quali non sono spirati i termini di prescrizione, si è molto ridotta. I risparmiatori comunque preferiscono rivolgersi alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia e non all'organizzazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il conto giudiziale mod. 281 deve però essere reso comunque, anche se non ci sono state richieste di pagamento e quindi alcuna movimentazione di tali bollettari.

Ciò comporta una serie di adempimenti da parte di diverse articolazioni del Ministero, oltre che da parte della Corte dei Conti, che potrebbero essere eliminati mediante l'accentramento delle relative procedure presso la Direzione II del Dipartimento del Tesoro.

A tale scopo, si propone di modificare il suddetto art. 57 del T.U. delle leggi sul Debito Pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398), in particolare i due commi (il 3° ed il 5°) in cui si fa riferimento alla competenza in materia delle Direzioni Provinciali del Tesoro, sopprimendo appunto i relativi riferimenti. Di conseguenza sarebbero più dovuti gli adempimenti susseguenti.

Comma 43-quinquies:

L'emendamento prevede che, per l'anno 2013, le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

Art. 2

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

"27-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

27-ter. Il Fondo di cui al comma *27bis* è finanziato a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il Fondo di cui al comma *27-bis* è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, *lettera e)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *27-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

27-quinquies. Le somme di cui al comma *27-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

27-sexies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

28-octies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa

un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 27-*bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 27-*quater*.

28-*novies*. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 27-*bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.”

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

Carloni

2.187

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

"27-bis. Al D. Legs. N. 118/2011, sono apportate, le seguenti modificazioni:

- a) L'art. 29 lett. b) è sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015.

Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015.

Esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

In ordine all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote dell'Allegato 3"

All.3

2.188 %

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	--
FABBRICATI	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	1,50%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	2,00%
Edifici destinati alla vendita	0,00%
Costruzioni leggere	10,00%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI	20,00%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	2,00%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
AUTOMEZZI	20,00%
ALTRI BENI MATERIALI	20,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% ammortamento
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20,00%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,00%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	Durata legale del diritto o, in assenza, 20,00%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	Durata legale del diritto o, in assenza, 20,00%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residuo contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,00%

b) L'art. 29 comma 1) lettera c) viene così riformulato: "c) I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in

un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse.


La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

- b) All'art. 32 dopo il comma 5 aggiungere il seguente "5-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale".
- c) L'art. 36 comma 1 viene così sostituito: "36. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33"
- d) L'art. 38 comma 1 viene sostituito come segue: "1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014".

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 27-bis per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO 





A.S. 3584

Art. 2

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

"27-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017.

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche."



CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

2. 189

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. La lettera b) del comma 5 dell'art. 17 del decreto legge n. 98/2011, convertito il legge n. 111/2011, è soppressa

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO
Pistorio

2.190

A.S. 3584

Art.2

(il Gluono)
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"27-bis. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico."

Procacci
PROCACCI

2.191

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009, n. 167, relative al personale della scuola e fatti salvi gli incarichi già conferiti. A tal fine, le chiamate per le supplenze di istituto del personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) sono effettuate dagli istituti scolastici attingendo dalle graduatorie ad esaurimento."

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA

Rehno

2.192

A.S. 3584

Art. 2

Dopo il comma 27, inserire il seguente

"27-bis. A decorrere dall'anno 2013, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2."



CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

2.193

EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'art 7-ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14- bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva."»

Sen. Bornacin





L. 194

S. 3584

Emendamento all'articolo 2.

Sopprimere il comma 29.

Vaccari 
Garavaglia 

2.195

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 29, sostituire le parole: " nel limite di spesa di 500.000 euro" con le seguenti: "nel limite di spesa di 65 milioni di euro" e le parole: " è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013." con le seguenti: " è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni per l'anno 2013.


SEN. MILANA


SEN. SERRA

L. 196

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

All'art. 2, comma 29, sostituire le parole: "500.000" con le seguenti: "1.500.000" e le parole: "110 milioni di euro" con le seguenti: "111 milioni di euro".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

Casson

L. 197

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

«17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO

Lannutti

2.198

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente: "29-bis. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

Andria

ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

L. 199

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente: "29-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: ". Sono attribuite all'Ente risi" con la seguente: "e";
- b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA"»."

Andria
ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO,
PERTOLDI, RANDAZZO

L. 200

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, in materia di diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000

BELISARIO, MASCITELLI





2.201

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto *part time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati. Alla relativa spesa si fa fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA



A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto *part time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 14.000;

2014: - 14.000;

2015: - 14.000.

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA



2.203

AS. 3584


EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

“29-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7 , lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n 326 e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo “Convergenza”, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. A tal fine è destinata una quota non inferiore al venti per cento del risparmio postale raccolto nel mezzogiorno. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma”.

PISTORIO



2.204

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Al comma 30, sostituire le parole "da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge," con le seguenti "di cui 150 milioni di euro destinati all'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 65 milioni di euro destinati all'incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Le restanti risorse sono ripartite contestualmente tra le altre finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge,".

MERCATALI

Mercatali

2.205

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 30, dopo le parole: " da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.3 allegato alla presente legge," aggiungere le seguenti: " di cui almeno 6 milioni a favore del Comitato italiano paraolimpico,"

SEN. MILANA


2.206

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

30-bis. Al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2013, di 100 milioni di euro.

GIARETTA, MERCATALI

Giaretta

2.207

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

Conseguentemente:

a) ^{1.000.000} al comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "148 milioni di euro per l'anno 2014, di 262 milioni di euro per l'anno 2015 ed i 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

b) *alla tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, Voce Ministero delle infrastrutture : Disciplina delle locazioni e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998, rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690), con i seguenti importi:*

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2014:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

GIARETTA, FILIPPI Marco, MERCATALI

2.208

EMENDAMENTI AS.3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni; nonchè, all'elenco n. 3 ivi richiamato, voce: Interventi diversi sopprimere il seguente intervento: "Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; "

*Conseguentemente, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
"32-bis. Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è finanziato per un importo di 100 milioni di euro.*

MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, PARDI



EMENDAMENTO ARTICOLO 2, COMMA 30 A.S. 3584

Dall'elenco 3 di cui all'articolo 2, comma 30 dell'A.S. 3584, l'intervento

“Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere: articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

è così modificato:


“Strutture ospedaliere: articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

Nel medesimo elenco 3, l'importo “315” è sostituito con “245”.

All'articolo 2, comma 30, è aggiunto il seguente comma:

30 bis – In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, un finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sul fondo di cui al comma 30. Il riparto del predetto importo è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Villari, Saia, Fleres



A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:



"34-bis. Al fine di consentire l'acquisto dei treni bimodali da utilizzare sulla linea Chivasso-Aosta in attuazione della delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 4, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola <<315>> con la seguente: <<288>>;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge sostituire, ovunque ricorra, la parola <<315>> con la seguente: <<288>>".

Sen. Fosson



Oggetto: Emendamento al d.d.l. n. 5534-bis, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)".

I. *Proposta di emendamento*

ART. 2

Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «315» con la seguente «300».

Conseguentemente:


al medesimo comma 30, all'allegato elenco n. 3:

sostituire, ovunque ricorra, la parola: «315» con la seguente: «300»

sopprimere la voce. «Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per l'anno 2013, la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è **costituita** da 15 milioni di euro, **al fine di garantire la copertura delle spese e la** continuità delle attività di accoglienza prestate dagli enti locali».


(PICHETTO)



2.212

EMENDAMENTO LEGGE DI STABILITA'

All'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere, il seguente:

" 30 – bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale."

Conseguentemente all'Elenco 3, voce: Interventi diversi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la cifra: 315 con la seguente: 305.

b) sopprimere l'intervento: Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

G. Poma (POSSA)

Roberto (LATRONICO)



L. 213

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

“34-*bis*. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

Conseguentemente

apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola «315» con la seguente: «309»;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge:

1) sopprimere la voce «Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189. »;

2) sostituire, ovunque ricorra, la parola «315» con la seguente: «309».”.

Mercatali, Carloni, Pegorer

Mercatali

2.214

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

“34-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

Conseguentemente


apportare le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola «315» con la seguente: «309»;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge:

1) sopprimere la voce «Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189. »;

2) sostituire, ovunque ricorra, la parola «315» con la seguente: «309».”.


Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico





S 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'elenco 3 allegato alla presente legge aggiungere la seguente voce:


“Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

FERRARA



2.216

Nell'elenco 3, allegato all'articolo 2, comma 30, inserire la seguente finalità: "Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013".


Ricketto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



L. 217

AS 3584
Legge di stabilità 2013
EMENDAMENTO

Art.2.

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

30-*bis*. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta dell'anno precedente, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente articolo, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

f) attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

30-*ter*. Alle finalità di cui al precedente comma 30-*bis* sono destinati 500 milioni di euro a regime dal 2013. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

30-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, il Ministro dei beni culturali, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

30-*quinquies*. I soggetti di cui al precedente comma 30-*quater* ammessi al riparto redigono entro un anno dalla ricezione degli importi un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

30-*sexies*. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativi e contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari.

30-*septies*. Le somme devono essere destinate esclusivamente ai fini sociali.

30-*octies*. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

30-*novies*. I soggetti di cui al comma 30-*quater* ammessi al riparto godono di parità di accesso ai mezzi di comunicazione per pubblicizzare le proprie attività sociali.

30-*decies*. I mezzi di comunicazione sono tenuti ad offrire parità di condizioni ai soggetti di cui all'articolo

30-undecies. I soggetti di cui al comma 30-*quater* rendicontano l'ammontare dei costi affrontati per le campagne pubblicitarie.

30-duodecies. In sede di erogazione dei contributi, ai soggetti che abbiano realizzato campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene detratta una quota pari alle quote delle somme impegnate per le campagne pubblicitarie. Tali somme sono destinate proporzionalmente agli altri beneficiari.

30-ter decies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 30-*bis*, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

30-quater decies. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- c) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
- d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- f) qualora gli enti che hanno percepito contributi non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

30-quinquies decise. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 30-*quater decies* trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

30-sexies decise. Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

30-septies decise. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

30-octies decise. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi ricevuti, alla cessione di cespiti o immobili, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati alle finalità di cui alla presente legge.

30-novies decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 30-*bis* - 30-*octies decise* si provvede in base alle seguenti disposizioni:

- 1) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 2 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1 per cento.

- 2) Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
- 3) Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al precedente punto 2) e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.
- 4) Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al precedente punto 2), salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
- 5) Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
- 6) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.
- 7) Dall'attuazione dei punti da 2) a 6) devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
- 8) A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 9) A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al punto 8).
- 10) Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
- 11) A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
- 12) A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
- 13) Dall'attuazione dei punti da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione

secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14) In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

15) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

MANCUSO, BALDASSARRI, DE ANGELIS

2.218

Albino
(CASTORE)

Leo (LEDDI)

Mario (CACCONE) [Signature] (MUSSO)

Nota: l'emendamento mira a stabilizzare e razionalizzare il sistema del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si propone altresì di fissare delle norme primarie per la erogazione, per il controllo e per l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite. La forza del 5 per mille sta nel fatto che i cittadini scelgono in modo volontario a chi destinare una quota parte delle proprie imposte ad iniziative meritorie svolte nei vari campi del sociale. Ogni euro destinato dai contribuenti al volontariato ottiene un effetto leva, un effetto moltiplicatore grazie al fatto che viene investito in attività concrete a sostegno della collettività. Nel caso del volontariato il peso del costo del lavoro è pari allo zero. E' fondamentale che tutto ciò che le associazioni ottengono sia investito per scopi di utilità sociale. Questo può rappresentare il vero *welfare*, fortemente integrativo dei servizi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. La materia è certamente di natura tributaria, ma riguarda interventi di altissimo valore sociale in un momento in cui il legislatore sta persino ripensando il sistema complessivo di *taxes expenditures* che riguarda certamente anche il sistema del *welfare* agli individui e alle famiglie. Il tema è certamente vivo in un momento in cui tutti i livelli di governo, dallo Stato ai Comuni, sono costretti a restringere le politiche in favore di individui e famiglie in conseguenza della ristrettezza dei budget causati dal rispetto dei patti di stabilità. Proprio per questa serie di ragioni è assolutamente necessario istituire norme permanenti per dare certezze a quella nobile parte del Paese che vede nei settori finanziati dal cinque per mille un risorsa da garantire e salvaguardare.

Giuseppe (GAMBA)

Mario (CASTRO)

Mario (PARAVENTANO)

Leo (CHIVAZZI)

Enzo (BRUNO)

Allo (RUSS)

46

Art. 2



ASCIUTTI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate per gli anni 2013-2015 di 30 milioni di euro annui."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere infine le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

2.219

Art. 2



ASCIUTTI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate per gli anni 2013-2015 di 30 milioni di euro annui."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

" 2013 : - 30.000; 2014 : - 30.000; 2015 : - 30.000".




ASCIUTTI

Art. 2

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

L. 221

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:


"30-bis. Per l'anno 2013 è concesso un contributo di euro 100.000 a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della Patria (A.N.F.I.M.). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato.

CUTRUFO

BEVILACQUA

CASTRO

L. 222



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.

30-ter. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 30-*bis*, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, *Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:

CP: -300.000;

CS: -300.000.

2014:

CP: -300.000;

CS: -300.000.

2015:

CP: -300.000;

CS: -300.000.

MASCITELLI, GIAMBRONE, DE TONI, PARDI

Mascitelli

2.223

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

"30-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agro-alimentare, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è finanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. "

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Bertuzzi

L. 226